

# GIURISPRUDENZA

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE III CIVILE - 20 LUGLIO 2010, N. 16896**

*PRES. VARRONE — EST. TALEVI — P.M. SCARDACCIONE* (concl. diff.) - B.L. c. E.C.C. snc + l.

**Danni - Valutazione e liquidazione - Casalinga - Lesione della sua capacità lavorativa - Danno patrimoniale conseguente a invalidità - Risarcibilità autonoma rispetto al danno biologico - Necessità - Fondamento.**

*Nell'ipotesi di attività lavorativa domestica, l'eventuale continuazione delle attività casalinghe non esclude la sussistenza del danno patrimoniale (come tale risarcibile, autonomamente rispetto al danno biologico, nelle componenti del danno emergente ed, eventualmente, anche del lucro cessante) da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno - in conseguenza di lesioni personali - se, le residue energie lavorative della vittima, pur consentendole di conservare al momento lo svolgimento delle attività predette, comportano però una maggiore usura, e di conseguenza rendono verosimile un'anticipata cessazione dell'attività lavorativa, ovvero precludono alla vittima la possibilità di svolgere attività più remunerative.<sup>1</sup>*

## DIRITTO

I due motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi.

B.L., con il primo motivo, denuncia “Errata interpretazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., e connesse disposizioni, nonché dell’art. 32 Cost., in ordine alla determinazione, definizione e contenuto della nozione di danno biologico ed alla determinazione, definizione e contenuto della nozione di danno per la perdita

<sup>1</sup> Confr. sul punto Cass., 20 ottobre 2005, n. 20324 in *Mass. Foro it.*, 2005, p. ACCONCIA, *Considerazioni per una riforma dell'assicurazione infortuni sul lavoro fra razionalizzazione ed evoluzione*, in *Quaderni della Riv. Inf. e mal. prof.*, 2009, Ed. INAIL, Roma.

della capacità di lavoro di casalinga, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3" esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. La tesi della Corte di merito tende a negare l'autonomia del danno consistente nella diminuita capacità di lavoro della casalinga rispetto al danno alla salute. La conferma che questo sia il pensiero della Corte di appello si ritrova in queste affermazioni; "essendo riconducibile nella specie la maggior fatica domestica nell'ambito del danno biologico così come è stato liquidato dal Giudice ... l'appello della B. che nemmeno ha provato l'esigenza del ricorso ad una colf deve essere rigettato". La Corte ritiene di trovare conforto nella recente sentenza n. 4657 emessa il 3 marzo 2005 dalla Corte di cassazione. Sembra alla ricorrente che i principi affermati dalla Suprema Corte in detta sentenza muovano in altra direzione. Sembra sia rovesciato, o compreso a rovescio dal Giudice di secondo grado, ciò che la Corte Suprema in numerose decisioni va affermando.

QUESITI - se si debba rinvenire il titolo del risarcimento del danno biologico nell'art. 32 Cost., e il titolo del risarcimento della perdita o diminuzione della capacità di lavoro della casalinga negli artt. 4 e 37 della medesima Carta Costituzionale e negli artt. 2043 e 2059 c.c., e connessi disposizioni;

- se il danno alla capacità di lavoro della casalinga si ponga in posizione autonoma e distinta rispetto al danno biologico, consistendo il primo - danno alla capacità di lavoro della casalinga - nella perdita o riduzione della capacità di attendere ai lavori domestici a favore dei familiari, o anche della sola persona del danneggiato, inteso per lavoro domestico non solo l'espletamento delle abituali attività rivolte alla pulizia e conservazione dell'abitazione, alla cura dei vestiti e della biancheria, alla preparazione dei pasti e quant'altro, ma pure il coordinamento in senso lato della vita familiare, e consistendo il secondo - danno biologico - nella lesione del bene costituito dalla salute;

- se il danno alla capacità di lavoro della casalinga sia risarcibile, in quanto perdita di una situazione di vantaggio, anche in caso di mancata sopportazione di spese sostitutive;

- se la prova del danno consistente nella lesione della capacità di lavoro della casalinga debba riguardare lo svolgimento di detta attività da parte della persona danneggiata prima dell'incidente, nell'ambito della vita domestica familiare o singolarmente vissuta, e se sia detta prova sufficiente, qualora supportata dalla prova della perdita o riduzione della corrispondente capacità ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento, ovvero se occorra, al fine considerato, la prova del ricorso a necessarie supplenze esterne, precisamente all'opera di una colf come richiesto dalla Corte d'appello di Trento.

Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia "violazione, omessa e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; insufficiente motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nello svolgimento da parte della signora B.L. di attività domestica a favore proprio e dei familiari e nella riduzione della sua corrispondente capacità lavorati-

va, a seguito della lesione subita nello scontro per cui è causa, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5", esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. Il giudice d'appello, dopo essere incorso nei vizi di cui al primo motivo, ha concentrato la sua attenzione sugli elementi di prova ritenuti conseguentemente indispensabili, attinenti al ricorso a supplenze necessarie esterne quali l'opera di una colf, ed ha del tutto trascurato le prove raccolte nel corso dell'istruttoria, persino ed inspiegabilmente quelle riguardanti proprio la effettiva, obbligata sostituzione della signora B. nei lavori domestici da parte della sorella, congruamente retribuita, per tutta la durata dell'invalidità temporanea (la parte ricorrente cita poi le risultanze non valutate: A) I documenti, consistenti nelle dichiarazioni dei redditi prodotte in giudizio dalla signora B. e dal marito signor T.B.W.; B) le testimonianze; C) la consulenza tecnica d'ufficio). In conclusione, la Corte di Trento non ha erroneamente valutato le prove disponibili, come aveva fatto il tribunale: semplicemente non le ha considerate.

QUESITI. - se nell'accertare la sussistenza e l'entità del danno consistente nella riduzione della capacità di lavoro della casalinga, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il giudice di merito debba porre a fondamento della decisione anche le prove inerenti all'appartenenza della persona danneggiata ad un nucleo familiare e quelle relative all'età, qualità ed occupazioni dei componenti di tale gruppo; - se nell'accertare la sussistenza e l'entità del danno di cui si tratta, il giudice di merito debba inoltre porre a fondamento della decisione le prove inerenti sia allo svolgimento di attività domestica da parte della persona danneggiata, sia alla necessità della sua sostituzione durante il periodo di malattia e di convalescenza da parte di terza persona, a tal fine retribuita per accudire allo stesso danneggiato ed ai suoi familiari, specie ai figli infanti; - se la prova dello svolgimento di attività domestica da parte del danneggiato possa desumersi in modo esaustivo, eventualmente nel concorso con altre prove, dal ricorso a supplenza esterna, anche retribuita, durante il periodo di inabilità temporanea assoluta subita dalla persona danneggiata, che risulti coniugata con prole e famiglia convivente; - se, al fine della prova della riduzione della capacità lavorativa di casalinga della persona danneggiata, possa e debba tenersi conto, per trame delle presunzioni, della prova della prestazione da parte del medesimo danneggiato di attività di lavoro manuale dipendente a tempo determinato e parziale e della riduzione della relativa capacità lavorativa specifica.

I due motivi di ricorso sono fondati.

La Corte d'Appello sembra da principio ammettere la possibilità di liquidare il danno patrimoniale alla casalinga ma poi conclude negando detta liquidazione basandosi essenzialmente sulla necessità di una prova "rigorosa".

Anzitutto è bene chiarire il concetto di danno patrimoniale della casalinga, poiché l'ammissibilità (in realtà) solo puramente teorica affermata da detta Corte sembra derivare essenzialmente da una non esatta valutazione del concetto stesso.

Va ribadito a tal proposito il seguente principio di diritto:

“Chi svolge attività domestica (attività tradizionalmente esercitata dalla casalinga), benché non percepisca reddito monetizzato, svolge tuttavia un’attività suscettibile di valutazione economica; sicché quello subito in conseguenza della riduzione della propria capacità lavorativa, se provato, va legittimamente inquadrato nella categoria del danno patrimoniale (come tale risarcibile, autonomamente rispetto al danno biologico, nelle componenti del danno emergente ed, eventualmente, anche del lucro cessante). Il fondamento di tale diritto - che compete a chi svolge lavori domestici sia nell’ambito di un nucleo familiare (legittimo o basato su una stabile convivenza), sia soltanto in favore di se stesso - è difatti pur sempre di natura costituzionale, ma, a differenza del danno biologico, che si fonda sul principio della tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.), riposa sui principi di cui agli artt. 4, 36 e 37 Cost. (che tutelano, rispettivamente, la scelta di qualsiasi forma di lavoro ed i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice)”. (Cass. Sentenza n. 20324 del 20 ottobre 2005).

Una volta assodata la configurabilità del danno in questione nelle componenti del danno emergente ed, eventualmente, anche del lucro cessante, va ad esso applicato il seguente principio di diritto valido in ogni caso di danno patrimoniale: “La sussistenza di un danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno, in conseguenza di lesioni personali, non può essere esclusa per il solo fatto che i redditi del danneggiato dopo il sinistro non si siano ridotti, in quanto il giudice deve altresì accertare se le residue energie lavorative della vittima, pur consentendole di conservare al momento il reddito pregresso, comportino però una maggiore usura, e di conseguenza rendano verosimile un’anticipata cessazione dell’attività lavorativa, ovvero precludano alla vittima la possibilità di svolgere attività più remunerative”. (Cass. Sentenza n. 6658 del 19 marzo 2009). Trasferendo detto principio all’ipotesi di attività lavorativa casalinga, va dunque affermato che l’eventuale continuazione delle attività domestiche non esclude la sussistenza del danno *de quo* se le residue energie lavorative della vittima, pur consentendole di conservare al momento lo svolgimento delle attività predette, comportano però una maggiore usura, e di conseguenza rendono verosimile un’anticipata cessazione dell’attività lavorativa, ovvero precludono alla vittima la possibilità di svolgere attività più remunerative (in altri termini quella che la Corte di merito chiama maggior “fatica” non è automaticamente riconducibile, come dalla medesima evidentemente ritenuto, al solo danno biologico).

È altresì palese (alla luce dei predetti principi di diritto) che l’eventuale impossibilità della vittima, per insufficienza di risorse economiche, di ricorrere ad una (vera e propria) colf (e quindi l’eventuale impossibilità di provare il chiaro e determinato danno emergente consistente nelle spese relative per salario, contributi ecc.) non autorizza il Giudice a negare senz’altro il risarcimento (tra l’altro riservando così un trattamento peggiore proprio a chi - a causa delle sue modeste condizioni economiche - viene a subire interamente l’usura fisica predetta e

quindi danni in concreto più incisivi a causa della minorata capacità ad attendere alle abituali attività domestiche).

Una volta premessi detti concetti in tema di sussistenza del danno (cfr. inoltre, tra le altre, Cass. Sentenza n. 17977 del 24 agosto 2007, Sentenza n. 4657 del 3 marzo 2005; Cass. Sentenza n. 2639 del 9 febbraio 2005), va rilevato che non è giuridicamente corretto ritenere che nella fattispecie la parte danneggiata deve dare una prova “rigorosa”; se si intende con tale espressione affermare la sussistenza di un onere probatorio più rigoroso del normale tra l’altro in quanto implicante l’impossibilità per il Giudice di ricorrere a presunzioni e/o ad una liquidazione equitativa (se poi non è questo il senso della predetta espressione usata nell’impugnata sentenza, allora occorre affermare che vi è un difetto di chiarezza della medesima).

Non sussiste infatti alcuna base normativa per affermare che in fattispecie come quella in questione non si debbano applicare le norme generali in materia di prove.

Al contrario il Giudicante deve tener presente che di regola è impossibile dare la prova rigorosa, precisa ed incontestabile di un danno futuro (e ciò è stato giustamente affermato da molto tempo da parte della giurisprudenza; cfr. tra le tante: Cass. Sentenza n. 495 del 20 gennaio 1987: “Per la risarcibilità del danno patrimoniale futuro è sufficiente la prova che il danno si produrrà secondo una ragionevole e fondata attendibilità, non potendosene pretendere l’assoluta certezza”; tale principio di diritto va senz’altro qui ribadito).

Vanno inoltre ribaditi i seguenti principi di diritto (v. in particolare le parti in grassetto):

- 1) “Il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell’espletamento della sua attività in conseguenza di lesioni subite è pecuniariamente valutabile come danno emergente, ex art. 1223 cod. civ. (richiamato in parte qua dal successivo art. 2056) e può essere liquidato, pur in via equitativa, anche nell’ipotesi in cui la stessa sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perché comunque i suoi compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità, responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d’opera dipendente” (Cass. Sentenza n. 19387 del 28 settembre 2004);
- 2) “Nella liquidazione del danno alla persona, il criterio di determinazione della misura del reddito previsto dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 4 (triplo della pensione sociale), pur essendo applicabile esclusivamente nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, può essere utilizzato dal giudice, nell’esercizio del suo potere di liquidazione equitativa del danno patrimoniale conseguente all’invalidità, che è danno diverso da quello biologico, quale generico parametro di riferimento per la valutazione del reddito figurativo della casalinga”. (Cass. Sentenza n. 15823 del 28 luglio 2005).

Anche alla luce dei principi di diritto ora enunciati (e non correttamente applicati dalla Corte di merito) è inoltre palese che il Giudice dell'impugnata sentenza avrebbe dovuto (ed il Giudice del rinvio dovrà) valutare adeguatamente tutte le risultanze istruttorie (v. in particolare quelle indicate nel secondo motivo di ricorso) utili per l'applicazione dei principi medesimi e della normativa in materia. L'impugnata sentenza va dunque cassata. (*Omissis*).

### **CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 7 GIUGNO 2010, N. 13673**

*PRES. ROSELLI — EST. NOBILE — P.M. MATERA* (concl. conf.) - Soc. E. spa c. Ass. Spa e altri.

**Infortunio - Omessa adozione da parte datore di lavoro delle misure antinfortunistiche ex art. 2087 c.c. - Responsabilità del datore di lavoro - Sussistenza - Comportamento abnorme ed esorbitante da parte del lavoratore nel procedimento lavorativo rispetto alle direttive ricevute - Responsabilità del datore di lavoro - Esclusione.**

*La responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche, o quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c. Tali norme tutelano il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili a imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infornuto occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili sull'effettivo uso delle stesse da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore. Mentre, può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da ogni responsabilità la condotta del lavoratore che presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" e alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento.<sup>1</sup>*

### **DIRITTO**

Preliminarmente, riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c., premesso che il ricorso principale è stato proposto dalla E. e dal L. in proprio, va

<sup>1</sup> Cfr. in materia Cass., 17 febbraio 2009, n. 3788; Cass., 4 luglio 2006, n. 16881; Cass., 5 ottobre 2006, n. 21412; Cass. 15 aprile 2004, n. 7201, rispettivamente in *Massimario Foro it.*, 2009, 2006, 2004.

rilevata la inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso stesso da parte del L. in proprio, il quale è risultato vittorioso, in secondo grado anche sulle spese. Per quanto riguarda, poi, la E., con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 1218, 2697 e 2087 c.c., in sostanza la società deduce che la Corte d'Appello "erroneamente ha ritenuto provata la responsabilità in capo alla società ricorrente per l'infortunio occorso al signor P.R. "senza considerare adeguatamente in specie le dichiarazioni del teste D.V., dalle quali avrebbe dovuto evincere da una parte, "il mancato rispetto" da parte di P.R., G. e M. "delle corrette modalità che la dichiarazione del D.V., dimostra come esse fossero note all'interno dell'azienda e, dall'altra, l'arbitrarietà e l'esorbitanza del comportamento dei suddetti dipendenti che continuavano a salire sullo scaffale, anziché usare il muletto presente nello stabilimento e a disposizione per eseguire l'operazione di prelievo dei fogli di laminato in sicurezza".

In particolare, poi, la ricorrente rileva che P.R. "non è riuscito a provare né che l'Azienda o il personale da essa dipendente, avesse chiesto di fare l'operazione nei termini in cui è stata da lui eseguita... né che ci fosse una particolare urgenza di compiere questa operazione, né, infine, che nella specifica occasione... fosse stato costretto a compiere tale operazione dall'assoluta mancanza o indisponibilità del muletto" ed aggiunge che la Corte d'Appello "avrebbe dovuto valutare opportunamente che il lavoratore infortunato si è posto di sua iniziativa in situazione di pericolo: lo stesso non solo si è arrampicato sulla scaffale, ma è giunto fino al punto di salire" ("insieme con il G.") "sopra questo, più precisamente sul foglio posto sopra il bancale, a sua volta, sito sopra l'ultimo ripiano, con l'intento di arrotolare il foglio medesimo (sul quale aveva posto i piedi)".

La società, infine, formula il quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 *bis* c.p.c., applicabile *ratione temporis* nella fattispecie.

Osserva in primo luogo il Collegio che tale quesito risulta generico e non propriamente conferente rispetto al *decisum*, in quanto da un lato riproduce astrattamente il principio consolidato in materia di responsabilità *ex* art. 2087 c.c., applicato anche nell'impugnata sentenza, e dall'altro, nel concreto, si riferisce soltanto alla disponibilità del muletto (neppure meglio precisata), laddove la decisione è stata fondata sulla valutazione di tutto il complesso delle circostanze emerse.

Peraltro, il motivo risulta infondato, in quanto la Corte territoriale ha attentamente valutato anche la testimonianza D.V. ritenendola "non decisiva" (avendo il testo riferito che solo dal 1997 aveva effettuato, una decina di volte in tutto, il prelievo dei fogli di laminato "a mano nei ripiani più bassi, con l'ausilio delle scale metalliche per i ripiani intermedi e con muletto per raggiungere i ripiani più alti", in un periodo, però, in cui "egli era addetto presso il reparto montaggio ed assemblaggio mobili posti a circa 50 metri dal reparto ove è avvenuto l'infortunio, e non aveva alcuna necessità di occuparsi della movimentazione dei laminati") ed attribuendo, invece maggiore rilevanza alle testimonianze rese dai testi M. e G. (quotidianamente impegnati nel reparto del P. nel periodo in cui avvenne l'infortunio).

In base a tali testimonianze la Corte ha quindi accertato: che “le scale metalliche non erano sufficienti per svolgere correttamente l’operazione di prelevamento ed arrotolamento dei fogli di laminato posti agli ultimi piani dello scaffale, in quanto si trattava di mezzi che, per le loro ridotte dimensioni, non consentivano la contemporanea presenza di due operatori, e che non erano sufficienti per raggiungere i ripiani più elevati; che “costituiva prassi ordinaria del reparto quella di salire fisicamente sullo scaffale per prelevare i fogli dai ripiani più elevati, in quanto l’unica utile alternativa era costituita dall’utilizzazione del muletto, che essendo in comune ad altri reparti non era sempre disponibile, e comunque per velocizzare l’attività lavorativa; che “la limitata disponibilità del muletto nel reparto a cui era addetto l’infortunato e l’uso di arrampicarsi sullo scaffale da parte dei dipendenti ivi addetti è stato confermato anche dal teste P.F., addetto ad altro reparto nel periodo in questione”. Alla luce di tale accertamento la Corte d’Appello ha concluso che “resistenza di una prassi del reparto nel senso appena indicato, sviluppata nonostante il controllo in azienda realizzato tramite il capo reparto (deposizione del teste M.) e l’assenza di specifiche disposizioni datoriali che imponessero di svolgere l’operazione tramite muletto (testi M. e G.), consentono di escludere che E. abbia posto in essere tutte le misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori” ed ha aggiunto che “le medesime circostanze escludono che il comportamento posto in essere dal P. in occasione dell’infortunio possedesse quelle caratteristiche di abnormità e di eccezionalità che, sole, consentirebbero di escludere la responsabilità datoriale. Tale decisione è conforme ai principi più volte affermati da questa Corte, in base ai quali: *a*) la responsabilità del datore di lavoro di cui all’art. 2087 c.c., è di natura contrattuale, per cui “ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo” (v. Cass. 17 febbraio 2009, n. 3788; Cass. 17 febbraio 2009, n. 3786; Cass. 7 marzo 2006, n. 4840; Cass. 24 luglio 2006, n. 16881; Cass. 6 luglio 2002, n. 9856; Cass. 18 febbraio 2000, n. 1886); *b*) “la responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all’art. 2087 c.c., la quale impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori” (v. fra le altre Cass. 19 aprile 2003, n. 6377; Cass. 1° ottobre 2003, n. 16645); tali norme “sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma

anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l'imprenditore, all'eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare, invece, l'esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento" (v. da ultimo Cass. 23 aprile 2009, n. 9689; Cass. 10 settembre 2009, n. 19494; Cass. 28 ottobre 2009, n. 22818).

Per il resto il motivo si risolve in sostanza di una richiesta di riesame del merito circa la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, inammissibile in questa sede di legittimità (v. Cass. 9 aprile 2001, n. 5231; Cass. 15 aprile 2004, n. 7201; Cass. 7 agosto 2003, n. 11933; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412).

Con il secondo motivo del ricorso principale la società, denunciando "violazione della disciplina prevista in polizza per la responsabilità civile stipulata con A. spa, in particolare della clausola claims made e degli artt. 6 e 11", in sostanza censura il rigetto della domanda di M. avanzata dalla società, deducendo che "non è stata valutata adeguatamente la sussistenza, *reclusus* l'operatività, della clausola c.d. claims made contenuta nel predetto contratto, né sono stati interpretati correttamente gli artt. 6 e 11 dello stesso" ed evidenziando che, trattandosi di assicurazione "a richiesta fatta" la pretesa di M. era legittima "poiché al momento della richiesta la polizza era pienamente operante", anche per fatti avvenuti prima della sua stipula".

Il motivo risulta inammissibile (così come il quesito che lo rispecchia).

In primo luogo viene censurata direttamente la violazione di clausole del contratto (neppure integralmente riportate) e non la violazione di criteri ermeneutici nella interpretazione del contratto stesso. Tanto meno, poi, la generica censura rivolta all'interpretazione del contratto, contiene la necessaria "specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato" (v. Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. 7 marzo 2007, n. 5273; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604).

Per il resto, poi, il motivo risulta anche inconferente giacché, partendo dal presupposto della sussistenza, nella fattispecie, di una assicurazione "a richiesta fatta" (sulla cui natura di contratto atipico v. Cass. 15 marzo 2005, n. 5624), semplicemente ribadendo la propria lettura del contratto e la liceità della stessa, ne sostiene la operatività rispetto all'infortunio *de quo*, senza censurare specificamente la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso in radice il detto presupposto, rilevando che "con riferimento alla sezione dedicata alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), non si rinviene alcuna esplicita

deroga ne all'art. 1899 c.c.... ne all'art. 1917 c.c.". Peraltro al riguardo la sentenza di primo grado (sul punto confermata in appello) rilevava che dalle clausole della polizza non era dato evincersi "che la copertura avesse validità retroattiva anche per i sinistri avvenuti in data anteriore alla stipulazione", in quanto "all'art. 4 delle condizioni generali è infatti previsto che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza" e "la disposizione di cui all'art. 14 della parte 3<sup>a</sup>, secondo cui l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate dall'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della polizza, si riferisce espressamente solo alla "garanzia di prodotto".

Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia "insufficiente ed incongrua motivazione relativamente all'inoperatività della clausola claims made nella fattispecie di cui trattasi" (art. 360 c.p.c., n. 5).

In particolare la ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nel richiamare la sentenza della Corte di Cassazione n. 5624 del 2005, ne ha "equivocato il contenuto, laddove ha dimostrato di collegare *sic et simpliciter* l'operatività della clausola suddetta alla sua riconducibilità nell'ambito dell'art. 1917 c.c., giacché tale pronuncia ha "affermato, invece, la liceità della clausola c.d. claims made ribaltando l'architettura giuridica sulla quale la stessa si fonda: mentre prima veniva generalmente ricondotta all'art. 1917 c.c., con tale pronuncia lo schema giuridico a cui occorre fare riferimento è l'art. 1322 c.c. che disciplina i contratti atipici".

Il motivo in parte è assorbito dal rigetto del precedente motivo e in parte risulta inconferente, in quanto non coglie nel segno la impugnata decisione, che, come si è visto, è fondata non sulla inoperatività della clausola claims made invocata, bensì sulla insussistenza stessa di una siffatta clausola nel contratto *de quo* "con riferimento alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro" (come sopra non adeguatamente censurata con il secondo motivo).

Passando all'esame del ricorso incidentale del P., rileva il Collegio che il primo motivo, condizionato, è assorbito dal rigetto del ricorso principale della società. Con il secondo motivo il P., denunciando vizi di motivazione e violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, artt. 1218 e 2697 c.c., artt. 91 e 92 c.p.c., sostiene che erroneamente la Corte territoriale ha accolto l'appello del L. contro la compensazione delle spese con il P. operata dal primo giudice, sulla base della affermazione che la responsabilità personale del legale rappresentante pro tempore doveva "essere in qualche modo dimostrata in relazione al ruolo avuto da legale rappresentante nella vicenda di cui è causa".

In particolare il P. deduce che il legale rappresentante pro tempore di persona giuridica - datore di lavoro "è tenuto in proprio all'obbligo di sicurezza", potendo "delegare a terzi in presenza di determinate condizioni, i relativi adempimenti", in tal caso incombendo su di lui l'onere processuale di avere validamente delegato detti adempimenti" ed aggiunge che, pertanto, la Corte d'Appello "avrebbe dovuto ritenere la responsabilità del L. in ordine alla causazione del sinistro *de quo*, e rigettare quindi la sua impugnazione avverso il capo della sen-

tenza di primo grado che aveva disposto la compensazione delle spese del giudizio di primo grado nei rapporti P.-L., con condanna di quest'ultimo, *ex art. 91 c.p.c.*, alla rifusione a favore del P. delle spese legali del II grado di giudizio".

Il motivo risulta inammissibile.

Il P., infatti, attraverso la censura avverso la motivazione della decisione di accoglimento dell'appello del L. rivolta contro la compensazione delle spese tra le dette parti operata dal primo giudice, in sostanza, tenta di reintrodurre nel giudizio la tesi della responsabilità del L. in proprio, già respinta dal primo giudice, con decisione che, in mancanza di appello da parte del P., è passata in giudicato: Peraltro la sentenza impugnata ha fornito una specifica ed adeguata motivazione in ordine all'accoglimento dell'appello del L. sulle spese, rilevando in sostanza che "l'immotivata estensione della domanda di risarcimento dei danni nei confronti del legale rappresentante non consente ad avviso del Collegio di ritenere fondati i motivi di equità ed opportunità adottati" nella sentenza di primo grado per giustificare la compensazione delle spese tra il P. e il L.

Così respinto anche il ricorso incidentale. (*Omissis*).

## **CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 25 MAGGIO 2010, N. 12739**

*PRES. COLETTI DE CESARE — EST. AMOROSO — P.M. FINOCCHI GHERSI (concl. conf.)*  
- D. E. S. s.r.l. c. INPS.

### **Lavoro - Società cooperative - Soci lavoratori - Obbligo contributivo - A carico della Società cooperativa - Conseguenze.**

*In riferimento al regime vigente anteriore all'entrata in vigore della L. n. 142 del 2001, le società cooperative, in virtù del R.D. n. 1422 del 1924, art. 2, comma 3, sono da considerarsi, ai fini previdenziali, come datrici di lavoro rispetto ai soci assegnati a lavori dalle stesse assunti, con la conseguenza dell'assoggettamento a contribuzione previdenziale, presso la gestione lavoratori dipendenti, dei compensi corrisposti ai propri soci che abbiano svolto attività lavorativa, indipendentemente dalla sussistenza degli estremi della subordinazione.<sup>1</sup>*

## **DIRITTO**

1. Con il ricorso, articolato in due motivi, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del R.D. 1422 del 1924, art. 2, dovendo ritenersi che,

<sup>1</sup> Cfr. in materia Cass., 22 maggio 2008, n. 13216 in *Mass. Foro it.*, 2008. V. S. DI GIACOBBE, *Artigiani*, in *Riv. Inf. Mal. Prof.*, 1998, fasc. 1/2.

anche con riferimento al regime anteriore all'entrata in vigore della L. n. 142 del 2001, le società cooperative devono ritenersi assoggettate all'obbligo contributivo nei confronti dei soci lavoratori, con la contribuzione propria del tipo di lavoro (subordinato o autonomo) effettivamente prestato, senza possibilità di distinguere tra lavori assunti dalla società per conto terzi e lavori rientranti nello scopo mutualistico.

Sostiene poi che il giudice di merito ha illegittimamente disapplicato il provvedimento di iscrizione dei soci nell'albo artigiani.

2. Il ricorso è infondato.

3. La questione che pone il ricorso consiste nel valutare da chi debba essere corrisposta la contribuzione previdenziale sulle somme erogate dalla cooperativa artigiana ai singoli soci e da questi percepite a titolo di compenso per il lavoro svolto a favore della cooperativa medesima, ossia se l'obbligo faccia capo alla cooperativa, come sostiene l'Istituto, oppure se faccia capo ai singoli soci, in quanto a loro volta iscritti nell'albo delle imprese artigiane, stante la efficacia costitutiva della iscrizione nel relativo albo.

In proposito in giurisprudenza si erano espressi due diversi orientamenti: con il primo si affermava che la misura ed il regime giuridico di detti contributi dovessero conformarsi a quelli previsti dalla normativa sulla gestione Inps per i lavoratori autonomi artigiani (Cass. n. 7380 del 30 maggio 2001, n. 9600 del 14 luglio 2001); per il secondo, diventato poi maggioritario (Cass. n. 238 del 10 gennaio 2003, n. 66 dell'8 gennaio 2007), valgono, invece, anche per i soci di cooperativa, in quanto assimilati ai lavoratori dipendenti, le regole che presidono all'AGO (assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti). Entrambi gli orientamenti sono però concordi nell'affermare che l'obbligo contributivo, sia pure diversamente modulato (gestione artigiani ovvero gestione lavoratori dipendenti), faccia capo alla cooperativa e non già ai singoli soci, di talché la posizione della Cooperativa, attuale ricorrente, che sostiene l'insussistenza di ogni obbligo a suo carico, per avere i singoli soci già pagato la contribuzione alla gestione lavoratori autonomi artigiani sulle somme percepite dalla Cooperativa, non trova in realtà sostegno in nessuna delle due tesi indicate.

4. Per risolvere la questione, appare imprescindibile chiarire quale sia il tipo di cooperativa e quale sia la natura delle somme su cui vengono chiesti i contributi.

Va infatti sottolineato che gli artigiani possono riunirsi in cooperativa sia mantenendo la propria individualità imprenditoriale, sia perdendola (cfr. al riguardo Cass. n. 13269 del 7 giugno 2006).

Nella prima ipotesi, si avranno cooperative di servizio che, analogamente a

quanto avviene nei consorzi di imprese, si uniscono per procurarsi commesse di lavoro e per distribuirne l'esecuzione tra gli associati, che conservano, ognuno, la gestione del proprio laboratorio e l'uso delle proprie attrezzature, ritraendo il reddito dalla attività imprenditoriale così svolta ed accettandone i rischi.

Nel secondo caso si avranno invece le cooperative di lavoro, in cui i singoli artigiani non fanno confluire nella cooperativa le loro imprese, le quali restano pertanto estranee al rapporto con la cooperativa, ma apportano a quest'ultima il proprio lavoro, usando non già i mezzi e gli strumenti di loro proprietà, ma quelli messi a disposizione dalla cooperativa.

5. Nel primo caso, ossia quando gli artigiani, che pur essendo soci di cooperativa, svolgono in proprio, ossia nella propria azienda e con le proprie attrezzature, nonché a proprio rischio, le lavorazioni di pertinenza, i ricavi percepiti dai committenti vanno sottoposti a contribuzione nella gestione autonoma degli artigiani, che è a carico esclusivo dei singoli titolari di impresa.

Invero l'assicurazione IVS artigiani introdotta per la prima volta dalla L. 4 luglio 1959, n. 463, prevede, (L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) un contributo a carico dell'artigiano nella misura "del 12% del reddito annuo derivante dall'attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, relativo all'anno precedente". L'assicurazione IVS artigiani determina quindi la misura del contributo sulla base del reddito di impresa, e cioè dalla impresa artigiana individuale, e, di converso, determina su questo medesimo elemento la misura della pensione.

L'esistenza di un reddito dell'impresa individuale è quindi il presupposto imprescindibile affinché sorga l'obbligo contributivo da parte del singolo artigiano alla gestione dei lavoratori autonomi (di talché colui che nessun reddito ricavi dalla sua impresa, non sarà soggetto a contributi di sorta).

Ne consegue altresì che, i redditi, percepiti dall'artigiano, diversi da quelli ricavati dall'impresa individuale, non possono essere sottoposti a contribuzione presso la gestione Inps per gli artigiani, ma dovranno essere soggetti al regime contributivo di pertinenza: ad es. se accanto, ed oltre all'attività di impresa, l'artigiano svolge anche attività di lavoro dipendente, le relative retribuzioni non possono essere "convogliate" nei redditi di impresa, ma saranno sottoposte alla contribuzione AGO.

6. Nel secondo caso, cooperativa di lavoro, si tratta di stabilire il regime contributivo di un reddito che non è stato ricavato dalle imprese individuali, ma dalla Cooperativa, che poi provvede alla sua distribuzione tra i soci, ed è su dette somme distribuite, come compenso per l'opera prestata a favore della Cooperativa medesima, che l'Inps richiede la contribuzione.

La Cooperativa ricorrente infatti non ha censurato la parte della sentenza impugnata che ne ha affermato l'inquadramento come cooperativa di lavoro, né ha mai sostenuto che i singoli soci abbiano lavorato nelle proprie aziende, conferendo alla cooperativa il risultato del proprio lavoro individuale, e quindi usando mezzi e strutture delle rispettive imprese artigiane singole.

La ricorrente, per sottrarsi all'obbligo di pagamento dei contributi pretesi dall'Inps, ha invece sempre allegato, esclusivamente, che i suoi soci sono a loro volta artigiani, in quanto iscritti al relativo albo. Ma la mera iscrizione dei soci all'albo, non vale ad attrarre tutti i redditi percepiti dall'artigiano nel "reddito di impresa" di cui alla cit. L. n. 233 del 1990. Pertanto risulta irrilevante, ai fini che interessano, il fatto che i soci della Cooperativa siano iscritti all'albo delle imprese artigiane, perché presso la corrispondente gestione assicurativa mai potrebbero essere versati i contributi sui compensi erogati dalla Cooperativa ricorrente. Il valore "costitutivo" della iscrizione all'albo, che il ricorrente sottolinea, vale quindi per la determinazione dei contributi da versare sui redditi dell'impresa artigiana, ma è irrilevante rispetto ai contributi da versare su redditi diversi.

Il secondo motivo va quindi rigettato, con enunciazione del seguente principio di diritto: "L'obbligo contributivo sui compensi erogati ai soci delle cooperative di lavoro, per l'attività prestata a favore della cooperativa, è a carico della cooperativa medesima, anche se detti soci sono iscritti all'albo delle imprese artigiane, fermo restando che se costoro svolgano in proprio, anche ed in aggiunta, prestazioni di lavoro autonomo come imprenditori artigiani, ricavando un reddito di impresa, questo va sottoposto a contribuzione presso la gestione dei lavoratori autonomi, ai sensi della L. n. 233 del 1190" (cfr. nello stesso senso Cass. n. 13818/2008).

7. Il ravvisato obbligo di pagare la contribuzione sui compensi erogati ai soci lavoratori grava sulla cooperativa, in forza, come più volte si è affermato, di una disposizione remota nel tempo ma ancora vigente (per il periodo anteriore all'entrata in vigore della L. n. 142 del 2001) costituita dal R.D.L. 28 agosto 1924, n. 1422, art. 2, il quale prevede che "Le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da essa assunti". (Analogo è il tenore del R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270, art. 2, comma secondo, regolamento per l'esecuzione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3158 concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria; il D.P.R. n. 797 del 1955, attribuisce ai medesimi soci gli assegni familiari, il R.D. n. 1343 del 1928, assicura i soci contro il rischio della tubercolosi, e il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, n. 7 e 9 garantisce ai soci la tutela antinfortunistica).
8. Una volta confermato che l'obbligo contributivo grava sulla cooperativa, si

pone l'ulteriore problema di decidere quale ne sia la disciplina e cioè se, anche per i soci lavoratori, debba essere applicato il regime previsto per i lavoratori dipendenti.

Invero, prima dell'intervento della sentenza delle Sezioni Unite n. 13967/2004 invocata dalla Cooperativa, la tesi largamente maggioritaria era quella secondo cui il R.D. n. 1422 del 1924, art. 2, regolamento attuativo della legge delegata R.D. 30 dicembre 1923, n. 3184, equipara con una finzione, e per i fini assicurativi, la posizione dei soci lavoratori di società cooperative a quella dei lavoratori subordinati, con conseguente sussistenza dell'obbligazione contributiva a carico di tali società, a prescindere dalla sussistenza degli estremi della subordinazione e dal fatto che la cooperativa svolga attività per conto proprio o per conto terzi.

In questo stesso senso si sono pronunciate, tra le tante, Cass. 25 maggio 2002, n. 7668; 14 dicembre 2002, n. 17915; 1 agosto 2003, n. 3053; 7 marzo 2003, n. 3491; 28 marzo 2003, n. 4767.

9. Le Sezioni unite, con la citata sentenza 13967/2004, hanno invece affermato che, considerata la varietà degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, il significato del R.D. n. 1422 del 1924, art. 2, comma terzo, non possa essere definito senza tener conto della successiva evoluzione legislativa, a partire dall'art. 45 Cost., e fino alle leggi successive ai fatti di causa e cioè alla L. n. 142 del 2001, così praticamente applicando quest'ultima anche ai periodi anteriori alla sua entrata in vigore. Poiché la nuova legge (come più oltre si vedrà) prevede che, oltre al rapporto associativo, deve intercorrere, tra socio e cooperativa, anche un altro e diverso tipo di rapporto di lavoro, che può essere autonomo o subordinato, i soci, anche per il passato, dovrebbero essere assicurati come lavoratori dipendenti solo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa, che affianchi quello associativo, mentre, se così non era, e cioè se al rapporto associativo si affiancava un rapporto di lavoro autonomo, il regime assicurativo da instaurare era quello proprio del lavoro autonomo.
10. La tesi non può essere condivisa, come hanno affermato molteplici sentenze successive della sezione lavoro, per la considerazione che la nuova legge ha un impianto del tutto diverso rispetto alla previgente regolamentazione ed è quindi con essa inconciliabile. (Cass. n. 14073/2007, n. 222/2008, n. 10543/2008, n. 11371/2008, n. 164 dell'8 gennaio 2009). È indubbio che, con la disposizione sopra riportata del 1924 si intesero attrarre nell'orbita della tutela previdenziale, che all'epoca era ai primordi, anche i soci di cooperativa, sia pure ricorrendo ad una formula peculiare, che non estendeva direttamente la protezione, ma faceva riferimento alla cooperativa come datore di lavoro.

Ebbene, nessuna delle disposizioni citate condizionava l'assicurazione del socio lavoratore alla contemporanea sussistenza di un rapporto di altro genere con la cooperativa, al contrario, come è stato osservato, la norma in esame sarebbe stata del tutto pleonastica se presupposto della sua applicazione fosse stata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, in quest'ultimo caso, l'obbligazione contributiva sarebbe sorta *ex se*, a prescindere dal fatto che il datore di lavoro assumesse la veste di cooperativa. La normativa ricollegava quindi la tutela previdenziale per il lavoro subordinato a due soli elementi: al fatto di essere socio ed al fatto di prestare attività lavorativa per conto della società, traendone un compenso.

11. A queste disposizioni si sono aggiunte successivamente, in ordine sparso, norme che hanno progressivamente esteso ai soci di cooperative di lavoro, regole previdenziali tipiche del rapporto di lavoro subordinato, estensione che ne presuppone necessariamente la iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (AGO). La tendenziale equiparazione tra le due figure si giustifica per il fatto di condividere due elementi fondamentali: la "alienità" (nel senso di destinazione ad altri) del risultato per il cui conseguimento la prestazione di lavoro è utilizzata (il bene prodotto appartiene alla cooperativa, avente personalità distinta da quella dei soci, ancorché costoro partecipino poi alla divisione degli utili), l'alienità dell'organizzazione produttiva in cui la prestazione si inserisce, giacché i criteri di gestione fanno capo agli organi della cooperativa.

Tra queste nuove norme si annovera il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, art. 6, comma 7, il quale - ridisegnando la struttura della retribuzione imponibile e innovando la previgente regolamentazione di cui alla L. n. 153 del 1969, n. 12 - prevede che la base imponibile per le contribuzioni dei soci di cooperative di lavoro è uguale a quella dei lavoratori dipendenti. Inoltre (L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 24, commi 1, 2 e 4) sono state estese ai soci delle cooperative di lavoro sia le disposizioni sul Fondo di garanzia Inps sul trattamento di fine rapporto (L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2) e sulle ultime tre mensilità di retribuzione in caso di insolvenza del datore di lavoro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80), sia l'assicurazione per la disoccupazione. Le suddette prestazioni e garanzie presuppongono ovviamente una provvista contributiva. Ebbene, la gestione dei lavoratori autonomi artigiani di cui alla citata L. n. 233 del 1990, non contempla alcun obbligo al riguardo: sarebbe incongruo ipotizzare l'obbligo contributivo a carico dell'artigiano, che gestisce autonomamente la sua impresa, per garantirsi dalla disoccupazione, ovvero dall'insolvenza di se stesso. Si tratta invece di disposizioni che presuppongono la diversità tra soggetto obbligato al pagamento dei contributi e soggetto beneficiario (il soggetto obbligato è la cooperativa di lavoro ed i

beneficiari sono i suoi soci) così riconfermando che la gestione di appartenenza è quella generale dei lavoratori dipendenti.

Nessuna di queste posizioni, sicuramente prive di sistematicità, ma fortemente sintomatiche della volontà di estendere, anche ai soci lavoratori, le garanzie assicurative progressivamente introdotte nell'ordinamento a favore dei subordinati, condiziona in alcun modo questa più ampia tutela del socio alla sussistenza di un ulteriore rapporto con la cooperativa, ovvero la circostanza che il lavoro venga reso in regime di subordinazione. Eppure in quella fase, a differenza di quanto accadeva nel 1924, stava diventando ben nota e praticata la distinzione tra lavoro subordinato, lavoro autonomo, lavoro subordinato coordinato e continuativo ecc.

La peculiarità è che, attraverso questa molteplicità di disposizioni, la tutela del socio lavoratore si è progressivamente implementata nel corso del tempo in stretta connessione con quella del lavoratore subordinato, ma il fondamento normativo è pur sempre rimasto quello delle remote e non appaganti disposizioni del 1924 per cui "Le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti".

12. La ragione di questa discrasia tra complessità di tutela, da una parte, e vaghezza del dato normativo dall'altra, verosimilmente si spiega considerando la difficoltà di distinguere, tra i soci - tutti impiegati, su incarico della cooperativa, in attività di lavoro - quelli operanti in regime di subordinazione e quelli operanti in autonomia; sarebbe stato, cioè, oltremodo difficoltoso, se non a prezzo di analisi complicate, non esigibili da soggetti come le cooperative, e ardue anche per l'ente previdenziale, sceverare, all'interno della cooperativa, tra chi lavorava in regime di subordinazione giuridica e chi, invece, lavorava in regime di subordinazione meramente tecnico funzionale, per assicurare solo ai primi la tutela previdenziale del lavoro dipendente. Peraltro, alla difficoltà di cogliere il dato oggettivo di cui sopra, faceva riscontro anche la mancanza, in capo alla cooperativa, dell'obbligo di approntare idonea documentazione attestante i diversi tipi di lavoro svolti dai soci e poter distinguere tra essi. E questa mancanza di prescrizioni sul piano amministrativo - nonostante fin da tempi remoti fossero previsti numerosi controlli sulle cooperative - appare significativa del disinteresse del legislatore in ordine alle caratteristiche con cui il socio prestava l'attività lavorativa su incarico della cooperativa, evidentemente perché la tutela previdenziale non veniva condizionata ad esse.
13. Il quadro così delineato per quanto riguarda il passato non si presta ad essere reinterpretato, sul piano previdenziale, alla luce dei nuovi criteri di cui alla L. n. 142 del 2001, per una molteplicità di motivi, che vertono sia sulla assoluta novità che la nuova legge apporta alla struttura organizzativa della coo-

perativa, la quale incide anche sulla tutela assicurativa, sia sul fatto che essa, necessariamente, tiene conto dell'assetto previdenziale complessivo vigente nel 2001, che non è comparabile con quello esistente negli anni venti, quando fu introdotta la tutela per i soci di cooperativa, per cui ciò che è stato dettato alla luce della nuova legge non appare applicabile per il passato.

In primo luogo questa fornisce opportunamente gli strumenti per distinguere, tra i soci, coloro che lavorano in regime di subordinazione e quelli che lavorano in regime di autonomia, dal momento che il suo cardine, sconosciuto nell'assetto precedente, è che il socio, all'atto dell'adesione alla cooperativa, o successivamente, instauri un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, finalizzato al raggiungimento degli scopi sociali, in forma subordinata o autonoma, a cui è applicabile la tutela previdenziale prevista per l'una o per l'altra forma. Dispone infatti l'art. 4 della legge 142/2001 che "Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa, si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporto di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'art. 6".

Inoltre, principio altrettanto rilevante è che la tipologia dei rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, che si intendono attuare con i soci, devono essere indicati nel regolamento interno, che diventa così la fonte normativa fondamentale.

La nuova legge fa quindi indubbia chiarezza: la tutela previdenziale non viene ancorata al rapporto associativo, ma al rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, chiaramente indicato nel regolamento, che si affianca a quello associativo.

Ma così non era nell'assetto precedente, in cui, come già rilevato, l'unico rapporto del socio con la cooperativa era quello associativo, che era sufficiente per l'insorgenza della tutela assicurativa, e non erano previste distinzioni di sorta sulle modalità di svolgimento del lavoro per l'inclusione nell'una o nell'altra categoria.

14. Vi è anche da considerare che - per moltissimi anni - l'attività lavorativa svolta in autonomia, ed al di fuori della titolarità di un'impresa, non veniva in alcun modo tutelata dal punto di vista assicurativo.

Invero nel 1924, epoca in cui risale la citata disposizione sui soci di cooperativa, l'unica tutela assicurativa era quella del lavoro subordinato, mentre non esisteva alcuna tutela per il lavoro autonomo di qualunque specie (dovendosi attendere gli anni cinquanta per le prime assicurazioni di lavoratori autonomi come coltivatori diretti, artigiani e commercianti).

Applicando la nuova legge anche per il passato, i soci di cooperativa svolgenti per essa attività lavorativa, non in regime di subordinazione, ma in regime di autonomia, non riceverebbero tutela previdenziale di sorta.

Né, in prosieguo, costoro avrebbero potuto essere iscritti presso le gestioni

Inps per i lavoratori autonomi, ossia artigiani, commercianti e coltivatori diretti, non avendo la titolarità dell'impresa, o comunque gli altri requisiti imprescindibili previsti dalla legge per l'accesso a questo tipo di tutela (cfr. per gli artigiani L. 29 dicembre 1956, n. 1533, art. 1, e L. 4 luglio 1959, n. 463; per i commercianti L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1 e L. 22 luglio 1966, n. 613; per i coltivatori diretti L. 22 novembre 1954, n. 1136, art. 1 e L. 26 ottobre 1957, n. 1047).

Invero la L. n. 142 del 2001 - la quale, come rilevato, ricollega la tutela previdenziale a quella propria del rapporto di lavoro, che può essere subordinato o autonomo, che si affianca a quello associativo - interviene in epoca in cui a "tutte" le attività lavorative viene garantita la tutela previdenziale, nel quadro della c.d. "universalizzazione" delle tutele, che prima non esisteva. La tutela previdenziale del lavoro autonomo, inteso come lavoro parasubordinato, al di fuori della titolarità dell'impresa, di prestazione coordinata e continuativa ex art. 409 cod. proc. civ., sorse solo con la L. 8 agosto 1995, n. 335.

15. La disposizione fondativa si trova alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, il quale prevede la costituzione presso l'Inps di una c.d. gestione separata (ovvero quarta gestione) in cui devono essere iscritti quei lavoratori autonomi che svolgono attività professionale per la quale non è prevista l'iscrizione in albi o in elenchi.

Il medesimo comma 26, ai fini della individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione a detta gestione separata, traccia poi una fondamentale bipartizione: *a*) i "lavoratori parasubordinati" in senso proprio, e cioè coloro che percepiscono redditi da collaborazione continuativa e coordinata (ultima parte del citato comma 26); *b*) i "lavoratori autonomi" in senso stretto e cioè coloro che, ai sensi dell'art. 49 del cit. TUIR n. 917 del 1986, ivi richiamato attività di lavoro autonomo, svolta come professione abituale, ancorché non esclusiva, si tratta cioè di quelli che la vulgata definisce come il popolo delle partite Iva.

16. Seguendo l'indirizzo delle Sezioni unite conseguirebbe che i soci di cooperativa lavoratori autonomi dovrebbero essere assicurati nelle forme previste per la gestione separata presso l'Inps (la citata L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26), ma ciò è possibile solo a partire dalla data di entrata in vigore di quella disposizione, e quindi dal gennaio 1996, mentre per tutto il lungo periodo precedente, costoro pur lavorando per la cooperativa e quindi, essendo astretti ad una subordinazione tecnico funzionale, sarebbero stati privi di ogni tutela, a causa della mancanza di subordinazione in termini giuridici. In definitiva, le precedenti argomentazioni dimostrano che il sistema previgente, che ancora non conosceva la articolazione e la complessità delle tutele introdotte nel corso di quasi sessant'anni di storia, non si presta in alcun modo alla sussunzione nel sistema introdotto dalla nuova L. n. 142 del 2001.

17. Conclusivamente, si deve confermare l'indirizzo giurisprudenziale precedente enunciando il seguente principio: "In riferimento al regime anteriore all'entrata in vigore della L. n. 142 del 2001, le società cooperative, in virtù del R.D. n. 1422 del 1924, art. 2, comma terzo - il quale dispone che dette società "sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da essi assunti" - sono da considerare ai fini previdenziali come datrici di lavoro rispetto ai soci assegnati a lavori dalle stesse assunti, con la conseguenza dell'assoggettamento a contribuzione previdenziale presso la gestione lavoratori dipendenti dei compensi corrisposti ai propri soci che abbiano svolto attività lavorativa, indipendentemente dalla sussistenza degli estremi della subordinazione".
18. Si aggiunga a chiarimento del principio di diritto enunciato sub par. 6 e a conferma della possibilità - regata dalla ricorrente - per il giudice di valutare la natura artigianale dell'impresa che questa Corte (Cass., sez. lav., 22 maggio 2008, n. 13216 citata) ha già affermato - e qui ribadisce - che l'iscrizione di un'impresa nell'albo delle imprese artigiane è il risultato di un complesso procedimento amministrativo, diretto all'accertamento dei soggetti aventi diritto alla qualifica di imprenditori o imprese artigiane, accertamento che, fin dall'entrata in vigore della L. n. 443, del 1985, ha efficacia costitutiva per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane (art. 5, comma quarto), mentre dall'entrata in vigore della L. n. 63 del 1993 (di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 6 del 1993) ha efficacia vincolante anche ai fini previdenziali ed assistenziali ed è impugnabile attraverso le procedure previste dalla L. n. 443 del 1985, art. 7 (ricorso alla Commissione Regionale; impugnazione del relativo provvedimento davanti al tribunale competente per territorio, che decide in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero), senza che ciò impedisca al giudice del merito, a fronte della contestazione formulata in giudizio dal convenuto e della prova offerta dal medesimo, di verificare se sussistano tutti i requisiti di legge per la qualifica artigiana e di disapplicare, in caso di insussistenza dei requisiti medesimi, l'atto di iscrizione, ancorché non impugnato in sede amministrativa e poi giudiziaria con la procedura di cui alla citata L. n. 443 del 1985, art. 7. Rispetto a questi citati precedenti la ricorrente non ha addotto argomentazioni nuove e diverse per indurre il Collegio ad un diverso convincimento.
19. Il ricorso va quindi interamente rigettato. (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 20 MAGGIO 2010, N. 12351**

*PRES. ROSELLI — EST. NOBILE — P.M. VELARDI* (concl. conf.) - L.M. c. Curatela fallimentare della V. s.r.l.

**Infortunio - Responsabilità del datore di lavoro - Natura - Danno alla salute - Risarcimento nei confronti del datore di lavoro - Inadempimento del datore di lavoro - Onere della prova a carico del lavoratore - Incombenza.**

*La responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 c.c. è di natura contrattuale, con la conseguenza che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare che il danno alla salute subito derivi dall'attività lavorativa e dalla nocività dell'ambiente di lavoro nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi dell'evento dannoso. Pertanto il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro – sebbene non debba provare la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione di cui all'art. 1218 c.c. – è comunque onerato della prova del fatto costituente l'inadempimento del datore di lavoro e del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno.<sup>1</sup>*

**DIRITTO**

Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 1218 e 2087 c.c., in sostanza, sul presupposto che la Corte d'Appello avrebbe “rigettato l'appello sull'assunto che il ricorrente non ha provato il danno biologico, né avrebbe chiesto di provarlo nei suoi fondamentali aspetti”, deduce che, avendo egli “versato in giudizio una serie di documenti da cui risulta l'infortunio ed il suo riconoscimento da parte dell'INAIL e della ditta datrice di lavoro”, “nessun altro onere probatorio” poteva “essergli addossato in relazione alla domanda di accertamento del danno biologico conseguente al conclamato infortunio sul lavoro da questi subito”.

Al riguardo il ricorrente rileva che, invece, la prova riguardava l'esenzione dalla responsabilità da parte del soggetto obbligato, sul quale incombeva il relativo onere, e lamenta, inoltre, il mancato accoglimento da parte della Corte di merito della richiesta di una CTU per la valutazione del danno biologico reclamato.

<sup>1</sup> V., Cass. 17 febbraio 2009, n. 3788; Cass., 7 marzo 2006, n. 4840; Cass., 19 luglio 2007, n. 16003 rispettivamente in *Mass. Foro it.*, 2009, 2006, 2007.

Premesso che nella fattispecie non assume rilevanza il quesito di diritto formulato in ricorso ai sensi dell'art. 366 *bis* c.p.c., in quanto tale norma (da ultimo abrogata) è inapplicabile nel caso di specie essendo stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, osserva il Collegio che il motivo di parte non coglie il senso della decisione impugnata ed in parte risulta infondato.

Innanzitutto la decisione della Corte d'Appello è fondata, non sulla mancata prova del danno (questione questa neanche esaminata dai giudici di appello, perché in sostanza ritenuta assorbita), bensì sulla mancata allegazione e prova del "rapporto di causalità fra la mancata adozione di determinate misure di sicurezza - specifiche o generiche - e il danno predetto".

La Corte territoriale, infatti, premesso che il L. aveva l'onere di dimostrare la dipendenza causale dell'infortunio da lui subito da un fatto addebitabile alla Fratelli V., ha rilevato che l'appellante non aveva ottemperato a tale onere, dal momento che non aveva provato (e non aveva nemmeno chiesto di provare) alcunché al riguardo.

La Corte di merito in particolare ha osservato che "la violazione da parte della F. V. di norme antinfortunistiche o di norme comuni di prudenza non solo non risulta da alcun atto di causa, ma non è nemmeno addotta in fatto dal L." ed ha aggiunto che al riguardo la prova testimoniale non ammessa in primo grado (e richiesta nuovamente in appello) risultava "ininfluente in quanto priva di qualsiasi riferimento" all'esistenza di fatti tali da evidenziare la detta violazione.

Le censure del ricorrente, quindi, risultano in gran parte inconferenti, giacché la pronuncia non riguarda la mancata prova del danno, essendo, invece, incentrata sulla mancata allegazione (prima ancora che sulla mancata prova) da parte del lavoratore, dell'inadempimento o inesatto adempimento dell'obbligo di sicurezza da parte del datore di lavoro.

Peraltro la decisione impugnata risulta conforme all'indirizzo consolidato dettato da questa Corte di Cassazione, che ripetutamente ha affermato che la responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 c.c. è di natura contrattuale, per cui "ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo" (v. Cass. 17 febbraio 2009, n. 3788; Cass. 17 febbraio 2009, n. 3786; Cass. 7 marzo 2006, n. 4840; Cass. 24 luglio 2006, n. 16881; Cass. 6 luglio 2002, n. 9856; Cass. 18 febbraio 2000, n. 1886).

Pertanto, il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarci-

mento del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro, seppure non debba provare la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall'art. 1218 c.c. è pur sempre onerato, in base al principio generale affermato da Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533, della prova del fatto costituente l'inadempimento e del nesso di causalità materiale tra l'inadempimento e il danno (cfr. Cass. 19 luglio 2007, n. 16003).

Infatti, soltanto “una volta provato l'inadempimento consistente nell'inesatta esecuzione della prestazione di sicurezza nonché la correlazione fra tale inadempimento ed il danno, la prova che tutto era stato approntato ai fini dell'osservanza del precetto dell'art. 2087 c.c. e che gli esiti dannosi erano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile deve essere fornita dal datore di lavoro” (v. Cass. 8 maggio 2007, n. 10441).

Nella fattispecie in sostanza il ricorrente ha sì invocato tale onere probatorio a carico del datore di lavoro, ma senza prima censurare in alcun modo la sentenza impugnata sul punto preliminare della mancata allegazione (e prova) del fatto costituente inadempimento.

Del pari neppure è stata censurata la decisione impugnata circa la ininfluenza, al riguardo, della prova testimoniale richiesta.

Il ricorso va pertanto respinto. (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 17 MAGGIO 2010, N. 11986**

*PRES. ROSELLI — EST. NAPOLETANO — P.M. FEDELI (concl. conf.) - P.S. c. INAIL.*

**Responsabilità civile del datore di lavoro o di terzi - Diritto di regresso dell'INAIL - Condizioni.**

*In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti della persona civilmente obbligata, può essere esperita alla sola condizione che il fatto costituisca reato perseguibile di ufficio, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso, necessario solo in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite, non deve obbligatoriamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile (salvo il riscontro dell'eventuale pregiudizialità penale). Divenendo l'INAIL titolare del credito alla rivalsa per effetto del solo verificarsi del fatto, il termine triennale per proporre l'azione decorre dalla definizione del procedimento penale, quando tale procedimento sia stato iniziato.<sup>1</sup>*

**Procedimento giudiziario - Ricorso - In genere.**

*Qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.<sup>2</sup>*

**DIRITTO**

Con la prima censura il P., deducendo violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 112, art. 2697 c.c., e art. 414 c.p.c., nonché vizio di motivazione, pone, ai sensi dell'art. 366 *bis*, così come introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il seguente quesito di diritto: "è legittimo ai sensi del D.P.R. n. 1164 del 1965, artt. 10, 11 e 102, che il giudicato penale di assoluzione del datore di lavoro per un delitto connesso ad infortunio sul lavoro sia inopponibile all'INAIL quando

<sup>1</sup> Confr. Cass. 7 ottobre 2002, n. 14323 con nota di A. FONTANA, *Azione di regresso dell'INAIL e accertamento del fatto-reato in sede civile*, in *Mass. giur. lav.*, 91. V. R. GIOVAGNOLI, *Sul termine per l'esercizio dell'azione di regresso dell'INAIL*, nota a Cass. Sez. Un. 16 aprile 1997, n. 3288, in *Mass. giur. lav.*, 1997, II, 449.

<sup>2</sup> In dottrina v. G. LOZZI, *La ricorribilità in Cassazione*, in *Riv. It. dir. e proc. pen.*, 2006, fasc. 4, 1303. T. D'AGUANO, *Aspetti problematici del ricorso per cassazione*, in *Critica pen.*, 2002, 155.

detto istituto non abbia partecipato al giudizio penale e non abbia fornito la prova né allegato di non aver partecipato al giudizio stesso per non essere stato messo nella condizione di parteciparvi?”.

La censura non è accoglibile.

La questione di cui al motivo in esame, infatti, non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata ed il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non ha indicato in quale atto del giudizio di merito ha dedotto la questione con la conseguenza che la stessa deve intendersi sollevata per la prima volta in sede di legittimità e come tale è inammissibile.

Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, come nella specie, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 2 aprile 2004, n. 6542; Cass. 21 febbraio 2006, n. 3664 e Cass. 28 luglio 2008, n. 20518).

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 112, art. 2967 c.c., e art. 414 c.p.c., nonché vizio di motivazione, formula, a norma del richiamato art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: “si è o meno verificata la decadenza e/o prescrizione dell'INAIL dall'azione di regresso ai sensi del D.P.R. n. 1164 del 1965, artt. 10, 11 e 102, qualora nei confronti del datore di lavoro l'azione penale venga esercitata dopo tre anni dal fatto qualificato come reato e dal quale venga prosciolto?”. La censura è infondata. Questa Corte ha sancito il diverso principio, condiviso dal Collegio, che in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti della persona civilmente obbligata, a seguito dei numerosi interventi della Corte costituzionale in materia (v. sent. cost. n. 102 del 1981, n. 118 del 1986 e n. 372 del 1988), può essere esperita alla sola condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso necessario solo in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite - non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile (salvo il riscontro dell'eventuale pregiudizialità penale). Divenendo l'INAIL titolare del credito alla rivalsa per effetto del solo verificarsi del fatto, il termine triennale per proporre l'azione decorre dalla definizione del procedimento penale, quando tale procedimento sia stato iniziato.

Il ricorso pertanto va rigettato. (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 7 MAGGIO 2010, N. 11150**

PRES. ROSELLI — EST. NAPOLETANO — P.M. FEDELI (concl. conf.) - P.A. c. INAIL.

**Occasione di lavoro - Rischio elettivo - Limite unico alla copertura assicurativa INAIL - Infortunio *in itinere* - Presupposti - Fattispecie.**

*Il rischio elettivo, configurato come unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l'essenziale elemento costitutivo della "occasione di lavoro", con riferimento all'infortunio in itinere assume una nozione più ampia, rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso della attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza appellata che ha rigettato la domanda di riconoscimento dell'indennizzabilità dell'infortunio, occorso al lavoratore assicurato, nella pausa pranzo, durante il tragitto di ritorno dal suo domicilio al posto di lavoro).<sup>1</sup>*

**DIRITTO**

Con il ricorso il P. lamenta che la Corte del merito non ha dato concreta risposta al motivo di appello con cui si è assunto che al momento del sinistro esso ricorrente doveva essere considerato in servizio effettivo.

Contesta, poi, il P. i fatti per come ricostruiti dai giudici di appello e denuncia che la Corte territoriale non ha precisato la fonte di prova dalla quale ha tratto il suo convincimento.

Assume di aver dedotto che la necessità di consumare il pasto presso il suo domicilio era determinata da esigenze di dieta e quindi, la Corte del merito non poteva ritenere ad un tempo pacifiche tutte le affermazioni di fatto di esso ricorrente e poi escludere, contraddittoriamente, tra queste quella della necessità del pasto da consumarsi nel proprio domicilio.

Conclude il ricorrente che alla stregua di siffatti rilievi la motivazione della sentenza presenta omessa e contraddittoria su punti decisivi ed assunta in erronea applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 "atteso che la sua corretta applicazione comporta il riconoscimento della sussistenza di una copertura del rischio per le considerazioni svolte".

Il ricorso è infondato.

<sup>1</sup> Confr. Cass., 27 luglio 2006, n. 17167, con nota di M.T. ALBISINNI, *Infortunio in itinere e uso del mezzo di locomozione privato*, in *Riv. Inf. e Mal. Prof.*, 2006, II, 44; Cass. 3 agosto 2005, n. 16282, in *Mass. Foro it.*, 2005; Cons. St. sez. VI, 25 settembre 2006, n. 5603 con nota di F. MARINELLI, *Infortunio in itinere e utilizzo del mezzo privato. Brevi note sulla giurisprudenza amministrativa*, in *Il lavoro nella giur.*, 2007, fasc. 2, 198. C. MAZZA, *L'infortunio in itinere tra occasione di lavoro e rischio elettivo*, in *Resp. civ. e prev.*, 2007, fasc. 3, 529.

Invero, a parte ogni considerazione relativa alla non ortodossa formulazione del motivo, vi è di contro, innanzitutto, da sottolineare che i giudici di appello applicano, nella specie, i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema d'infortunio *in itinere*, ritenendo tale quello in esame, in quanto affermano che non risulta prodotto l'accordo aziendale sulla cui base il P. ha sostenuto la piena assimilazione al tempo di lavoro dell'intervallo concesso dal datore di lavoro in corrispondenza dell'ora di pranzo. Né in questa sede il ricorrente contesta la ritenuta mancata produzione di tale accordo.

Risultano, peranto, infondate tutte le critiche che il ricorrente muove alla sentenza di appello in punto di qualificazione dell'infortunio di cui trattasi come *in itinere*. Quanto alla ricostruzione dei fatti, di cui alla sentenza impugnata, è sufficiente rilevare che si tratta di un accertamento di fatto che, in quanto congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità (Cfr. *ex plurimis* da ultimo: Cass. 6 marzo 2008, n. 6064).

A tanto va aggiunto che i giudici di appello, contrariamente a quanto denunciato dal ricorrente, precisano che tale ricostruzione si basa proprio sulle stesse deduzioni del P. e tanto anche con riferimento al mancato rispetto delle norme sul codice della strada.

Né vi è la prospettata contraddittorietà in punto di non ritenuta necessità di far rientro al proprio domicilio per esigenze, pur allegate, di dieta ovvero di ricongiunzione con il nucleo familiare, difettando, come sottolineato dai giudici di secondo grado, l'articolazione di una prova in tal senso.

Neppure vi è la denunciata violazione di legge, atteso che la sentenza impugnata è conforme all'orientamento di questa Corte secondo il quale in tema di infortunio *in itinere*, il rischio elettivo che ne esclude la indennizzabilità deve essere valutato con maggior rigore che nell'attività lavorativa diretta, sicché la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice del merito, un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice (Cass. 6 agosto 2003, n. 11885 e Cass. 18 marzo 2004, n. 5525).

Del resto è principio affermato da questa Corte che il rischio elettivo, configurato come l'unico limite alla copertura assicurativa di qualsiasi infortunio, in quanto ne esclude l'essenziale requisito della "occasione di lavoro", con riferimento all'"infortunio *in itinere*" assume una nozione più ampia, rispetto all'infortunio che si verifichi nel corso dell'attività lavorativa vera e propria, in quanto comprende comportamenti del lavoratore infortunato di per sé non abnormi, secondo il comune sentire, ma semplicemente contrari a norme di legge o di comune prudenza (Cass. 3 agosto 2005, n. 16282).

Sulla base delle esposte considerazioni il ricorso, pertanto, va rigettato. (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 27 APRILE 2010, N. 10028**

PRES. ROSELLI — EST. CURZIO — P.M. MATERA (concl. conf.) - L.G. c. INAIL.

**Occasione di lavoro - Infortunio *in itinere* - Presupposti - Fattispecie.**

*È configurabile l'infortunio in itinere ex art. 2 T.U. n. 1124/1965, allorché si verifichi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale e i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali. Ciò perché deve trattarsi di luoghi in cui la parte non ha la possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti, cosa che invece può fare in tali ambiti (nella specie la C.S. ha confermato la sentenza appellata che aveva respinto il ricorso della lavoratrice proposto per il riconoscimento della frattura del femore subita cadendo mentre scendeva dalla sua autovettura, dinanzi alla sua abitazione).<sup>1</sup>*

**FATTO e DIRITTO**

L.G. chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Ancona, pubblicata il 15 novembre 2005, che ha confermato la decisione con la quale il tribunale di Pesaro aveva respinto il suo ricorso nei confronti dell'INAIL, volto ad ottenere il riconoscimento come infortunio sul lavoro della frattura del femore subita cadendo mentre scendeva dalla sua autovettura, dinanzi alla sua abitazione. Il ricorso consta di due motivi. L'INAIL si difende con controricorso e memoria. Il primo motivo ha per oggetto: violazione e falsa applicazione del disposto di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, e della L. n. 15 del 1963, art. 31.

Si sostiene che la Corte avrebbe errato nel ritenere che non costituisca infortunio sul lavoro *in itinere* quello subito dalla ricorrente mentre usciva dalla sua autovettura con la quale era tornata a casa dal lavoro.

Con il secondo motivo si denuncia un vizio di insufficiente motivazione "posto che la Corte ha omesso di pronunciarsi sulla effettiva esistenza del rischio ed ha inopinatamente introdotto nel giudizio un elemento - quello relativo al luogo (privato o pubblico) in cui la L. è rovinata a terra - del tutto nuovo sul quale le parti non hanno formulato alcuna difesa".

Il ricorso è infondato. I motivi devono essere esaminati congiuntamente.

La circostanza che la Corte di merito avrebbe introdotto un nuovo elemento di valutazione non sottoposto alle parti non concerne propriamente il vizio di motivazione insufficiente, ma eventualmente la violazione dell'art. 183 c.p.c.

<sup>1</sup> Conforme a Cass., 16 luglio, 2077, n. 15777 in *Mass. Foro It.*, 2007. V. in dottrina di G. CASALE, *L'infortunio in itinere*, Roma, 2002, Ediz. INAIL.

Essa, comunque, è infondata. La Corte, in premessa, spiega accuratamente che il luogo in cui l'incidente è avvenuto è stato indicato nel ricorso della L. e che l'INAIL (anche) in relazione a tale aspetto aveva contestato l'esistenza di un infortunio sul lavoro. La circostanza pertanto non è emersa solo perché la L. ha poi dichiarato al CTU che, con la macchina, essendo l'accesso aperto, era giunta fino in prossimità del portone dell'abitazione dopo aver attraversato il giardino. Il tema pertanto era oggetto del contendere e del contraddittorio tra le parti. Se il tema era uno dei punti controversi, ragionevolmente e correttamente la Corte ha ritenuto che gravava sulla ricorrente formulare richieste istruttorie per precisare che il luogo era comunque pubblico, pur essendo all'interno del suo complesso abitativo, come si desumerebbe dal fatto che la ricorrente ha dichiarato di aver varcato l'accesso e attraversato il giardino.

In mancanza di prova contraria sul punto, la decisione adottata dalla Corte è conforme alla legge, come costantemente interpretata dalla Cassazione, ed è stata motivata in modo più che adeguato.

L'orientamento richiamato, cui questo collegio non ritiene di discostarsi, è quello per cui un *infortunio in itinere* comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali. Questo perché si deve trattare di luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti, cosa che invece può fare in tali ambiti (Sez. L, 16 luglio 2007, n. 15777 (Rv 598398), cui si rinvia per ulteriori richiami). Il ricorso pertanto deve essere rigettato. (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I - 23 APRILE 2010, N. 9718**

PRES. EST. PANEBIANCO — P.M. RUSSO (concl. conf.) - S.G. c. L.D.

**Separazione dei coniugi - Assegno di mantenimento - Criteri per la determinazione dell'assegno - Rendita INAIL - Inclusione.**

*Nell'ipotesi di separazione, allorché si debbano valutare le disponibilità economiche del coniuge per il risarcimento del suo obbligo di mantenimento nei confronti dell'altro coniuge, nel computo per la determinazione del relativo assegno va considerata anche la rendita INAIL, che, attesa la sua natura previdenziale, non esaurisce il suo effetto nei confronti dell'assicurato ma è finalizzata anche al sostentamento della famiglia a garanzia dei diritti costituzionalmente tutelati.<sup>1</sup>*

**DIRITTO**

Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale e l'incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., riguardando la stessa sentenza.

Con il primo motivo di ricorso S.G. denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Lamenta che la Corte d'Appello abbia determinato l'assegno di mantenimento a suo carico tenendo conto, quale componente del reddito, oltre alla pensione, anche della rendita INAIL nonostante questa non abbia natura reddituale ma risarcitoria ed assistenziale, sia strettamente personale e non rientri nella comunione legale, come del resto più volte affermato dalla Corte Costituzionale.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione.

Sostiene che la Corte d'Appello, nel riconoscere che le sue condizioni fisiche e l'età avanzata richiedevano cure ed assistenza e nel determinare l'assegno tenendo conto anche della rendita INAIL, si è posta in stridente contrasto con la natura non reddituale ma risarcitoria della rendita INAIL di cui egli si serve per precise necessità curative.

Gli esposti motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati.

Il carattere risarcitorio, oltre che assistenziale, della rendita INAIL, cui fa riferimento il ricorrente a sostegno della tesi della sua non computabilità ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento disposto in sede di separazione a favore della moglie, non è assolutamente decisivo, comportando pur sempre detta rendita una disponibilità volta a far fronte alle esigenze di vita del beneficiario ed in definitiva anche della famiglia, con la conseguenza che di essa deve tenersi conto in caso di separazione ai fini in esame.

<sup>1</sup> Sul punto v. Cass. 9 gennaio 1999, n. 788, con riferimento alla pensione di guerra e Cass., 14 agosto 1997 in relazione alla pensione di invalidità e agli assegni ad essa connessi, inclusa l'indennità di accompagnamento e di superinvalidità, rispettivamente in *Mass. Foro It.*, 1999, 1997.

L'esposto principio, già affermato da questa Corte in relazione alla pensione di guerra (Cass. 788/1999) ed alla pensione sociale (Cass. 1203/2006), va ribadito anche per la rendita INAIL per la quale, sotto il particolare profilo in questione, non v'è motivo per discostarsene.

Una tale conclusione trova sostanziale riscontro del resto nella sentenza della Corte Costituzionale n. 572 del 22 dicembre 1989 la quale, nell'equiparare ai fini della pignorabilità la pensione INPS con la rendita INAIL, ha affermato che entrambe, attesa la loro natura previdenziale, non esauriscono i loro effetti nei confronti dell'assicurato ma sono finalizzate anche al sostentamento della famiglia a garanzia dei diritti che l'art. 29 Cost., intende tutelare. Ed al riguardo richiama alcune norme del D.P.R. n. 1124 del 1965, ancorate a tale esigenza: art. 72 sul divieto di riduzione dell'indennità ove l'assicurato abbia carichi di famiglia; art. 77 riguardante l'aumento della rendita nel caso in cui l'assicurato abbia moglie e figli; art. 85, sul regime di reversibilità ai superstiti.

Sarebbe privo quindi di ogni giuridica giustificazione negare tali finalità insite nell'istituto della rendita INAIL nell'ipotesi di separazione allorché si debbano valutare le disponibilità economiche del coniuge per il riconoscimento del suo obbligo di mantenimento nei confronti dell'altro coniuge e per la determinazione del relativo assegno.

Correttamente pertanto la Corte d'Appello ne ha tenuto conto.

Né, contrariamente a quanto si sostiene con il secondo motivo, la sentenza impugnata è incorsa in un vizio di motivazione laddove, dopo aver riconosciuto la necessità per il S. di cure ed assistenza cui far fronte con detta rendita, ha attribuito poi natura reddituale alla rendita medesima. Le ragioni sopra esposte sulla natura e sulle finalità della rendita INAIL giustificano la coesistente finalità di assicurare nel contempo le esigenze di cura dell'assicurato con quelle economiche dei familiari e comportano pertanto la necessità che in essa trovino entrambe soddisfazione, come del resto ha fatto la Corte d'Appello, che di tale coesistenza si è fatta carico, riducendo rispetto alla decisione del Tribunale l'entità dell'assegno nella misura determinata a seguito di un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.

Con l'unico motivo del ricorso incidentale L.D. lamenta che la Corte d'Appello, nel ridurre l'assegno, abbia tenuto conto dell'età avanzata del marito e delle sue condizioni economiche ma non abbia considerato che lei è del tutto priva di reddito, ha settantatré anni, è affetta da tutte le patologie legate all'età ed il marito dispone dell'intera casa coniugale in comunione mentre lei è costretta a pagare un canone di locazione di euro 521,81 mensili.

Il ricorso, privo di qualsiasi riferimento ad una delle ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., è comunque infondato, avendo la Corte d'Appello fornito un'adeguata motivazione in ordine alla riduzione, peraltro modesta, dell'importo dell'assegno attraverso la comparazione della situazione dei due coniugi non solo sotto il profilo economico ma anche in relazione all'età ed alle loro condizioni di salute.

A fronte di una tale esaustiva motivazione la ricorrente pone il problema sotto un profilo meramente unilaterale, senza riferimento cioè alle condizioni dell'altro coniuge. Per quanto riguarda poi l'affermazione in ordine alla sua sistemazione abitativa per la quale corrisponderebbe un canone mensile di oltre 500,00 euro, si rileva che la Corte d'Appello ha affermato che "nulla si sa" al riguardo, senza che da parte della ricorrente tale specifica affermazione sia stata contestata con esplicito riferimento ad eventuali risultanze di segno contrario che sarebbero emerse in sede di merito. Né a tal fine è utilizzabile la documentazione allegata al ricorso che riguarderebbe il contratto di locazione e la quietanza del canone relativo al mese di febbraio 2006 in considerazione della preclusione prevista dall'art. 372 c.p.c. Il rigetto di entrambi i ricorsi giustifica pienamente la totale compensazione delle spese fra le parti. (*Omissis*).

### **CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 9 APRILE 2010, N. 8451**

*PRES. VIDIRI — EST. ZAPPÀ — P.M. FUZIO (concl. conf.) - INPS c. I. a r.l.*

#### **Premio o contributo - Interposizione di manodopera - Datore di lavoro apparente - Versamento dei contributi - Effetto estintivo del debito contributivo del datore di lavoro effettivo - Operatività.**

*I pagamenti dei contributi da parte dell'intermediario (c.d. datore di lavoro apparente) hanno effetto estintivo del debito contributivo del datore di lavoro effettivo, totale o parziale, a seconda della loro entità e del regime contributivo del rapporto di lavoro effettivo e di quello apparente.<sup>1</sup>*

### **DIRITTO**

Col primo motivo di gravame l'Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa

<sup>1</sup> La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ribadisce che il pagamento dei contributi da parte dell'intermediario (datore di lavoro apparente) ha effetto estintivo rispetto al debito contributivo del datore di lavoro effettivo in quanto si vuole assicurare al lavoratore una maggiore protezione e non certo esporlo ad azioni di ripetizione delle retribuzioni già corrispostegli, né, con riferimento ai contributi previdenziali, si intende consentire che sia annullata la posizione contributiva costituita a suo favore da parte del datore di lavoro apparente. Nello stesso senso Cass. civ., Sez. lav., 28 luglio 2009, n. 17501; Cass., 25 gennaio 2008, n. 16666; Cass., 20 gennaio 1995, n. 10556; Cass., 23 gennaio 2004, n. 12509. Sull'argomento cfr. Cass. 12 ottobre 2006, n. 22910, secondo cui "nelle prestazioni di lavoro alle quali si riferiscono i primi tre commi, della L. n. 1369/1960, art. 1, solo sull'appaltante (o interponente) gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro nonché gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, non potendosi configurare una (concorrente) responsabilità dell'appaltatore (o interposto) in virtù dell'apparenza del diritto e dell'apparente titolarità del rapporto di lavoro stante la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi". (*A. Rossi*).

applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1 e degli artt. 2115, 1180 e 2036 c.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3).

In particolare rileva il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato il proposto gravame ritenendo superfluo accertare la sussistenza o meno di una ipotesi vietata di interposizione di manodopera, affermando la rilevanza dei versamenti effettuati dalla società interposta (I. s.r.l.).

Per contro in materia previdenziale, stante la natura pubblicistica del rapporto assicurativo, non era ipotizzabile alcuna forma di fungibilità fra soggetti tenuti all'adempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che la posizione del terzo, unitamente al suo eventuale diritto a ripetere quanto in modo indebito pagato, risultava del tutto indifferente alla vicenda intercorrente fra l'ente previdenziale e l'effettivo datore di lavoro. Ciò in quanto la nullità del contratto fra committente ed appaltatore comportava che solo sull'appaltante (o interponente) gravassero gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, non potendosi configurare una concorrente responsabilità dell'appaltatore (o interposto) in virtù dell'apparenza del diritto e dell'apparente titolarità del rapporto di lavoro, stante la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi.

Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.; nullità del procedimento a causa dell'omessa pronuncia e motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4.

Rileva in particolare il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale, assumendo che l'adempimento delle obbligazioni contributive ad opera della cooperativa interposta rendeva ininfluyente ogni ulteriore accertamento, aveva omesso di verificare l'esistenza (o meno) nel caso di specie di una ipotesi di interposizione fittizia di manodopera, con violazione dell'art. 112 c.p.c.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Ed invero, per quel che riguarda la problematica concernente la dedotta esistenza di effetti liberatori in relazione al versamento dei contributi effettuato dalla società ed. interposta, ritiene il Collegio di dover senz'altro condividere l'impostazione fornita dalla Corte territoriale nell'impugnata sentenza circa la rilevanza dell'adempimento di tali obbligazioni da parte dell'appaltatore.

Sul punto questa Corte ha già avuto modo di evidenziare, sin dalla sentenza 23 gennaio 2004, n. 12509, che alla luce del disposto di cui all'art. 1180 c.c. deve ritenersi che l'obbligazione può essere adempiuta con effetti satisfattivi anche da un terzo; ed ha altresì rilevato, con riferimento ai pagamenti di contributi effettuati dal datore di lavoro fittizio (appaltatore o interposto), l'irripetibilità da parte dello stesso dei contributi già versati, non essendo possibile ritenere (ai sensi dell'art. 2036 c.c.) la scusabilità dell'errore sulla identità dell'effettivo debitore, e non potendosi consentire, nell'ottica di assicurare al lavoratore una maggiore protezione, che sia annullata la posizione contributiva costituita a suo favore da parte del datore di lavoro apparente.

In particolare questa Corte, esaminando analoga fattispecie, di contributi previdenziali pagati dal datore di lavoro apparente, ed identica questione di diritto, ha affermato il principio che “in ipotesi di interposizione nelle prestazioni di lavoro, non è configurabile una concorrente obbligazione del datore di lavoro apparente con riferimento ai contributi dovuti agli enti previdenziali; rimane, tuttavia, salva l’incidenza satisfattiva di pagamenti eventualmente eseguiti da terzi, ai sensi dell’art. 1180 c.c., comma 1, ivi compreso lo stesso datore di lavoro fittizio” (Cass. sez. lav., 25 gennaio 2008, n. 1666), rilevando altresì, con riferimento all’argomento apparentemente ostativo tratto dall’art. 2036 c.c., comma primo, secondo cui chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base ad un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato in tal modo eliminando l’effetto satisfattivo a favore del terzo, che deve escludersi che possa considerarsi scusabile l’errore sull’identità dell’effettivo debitore di chi è corresponsabile della violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1.

Ed ha rilevato che “tale conclusione è conforme alle finalità della L. n. 1369 del 1960, che mira ad assicurare al lavoratore una maggiore protezione e non certo intende esporre lo stesso ad azioni di ripetizione delle retribuzioni già corrispostegli, né, con riferimento ai contributi previdenziali, intende consentire che sia annullata la posizione contributiva costituita a suo favore da parte del datore di lavoro apparente” (Cass. sez. lav., 25 gennaio 2008, n. 1666).

A tale conclusione non osta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 26 ottobre 2006, n. 22910, richiamata dall’Istituto ricorrente, secondo cui gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro, nonché gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, gravano solo sull’appagante (o interponente), sicché non può configurarsi una concorrente responsabilità dell’appaltatore (o interposto) in virtù dell’apparenza del diritto e dell’apparente titolarità del rapporto di lavoro, stante la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi. Tale principio, tenuto presente sia dalla sentenza impugnata sia dalla giurisprudenza di legittimità citata, esclude una responsabilità concorrente dell’interposto, ma non impinge sulla norma dell’art. 1180 c.c., comma primo, relativa all’effetto liberatorio del pagamento del terzo, quale deve ritenersi l’interposto, proprio in conseguenza di quanto affermato dalle Sezioni Unite.

Si deve perciò ritenere superato il contrario orientamento, richiamato dal ricorrente, di cui a Cass. sez. lav., 5 novembre 1988, n. 5991 (e fatto proprio altresì da Cass. sez. lav., 9 ottobre 1995, n. 10556), dovendosi ribadire il principio di diritto che i pagamenti dei contributi da parte dell’intermediario (c.d. datore di lavoro apparente) hanno effetto estintivo del debito contributivo del datore di lavoro effettivo, totale o parziale, a seconda della loro entità e del regime contributivo del rapporto di lavoro effettivo e di quello apparente.

Deve pertanto ritenersi, siccome ulteriormente rilevato da questa Sezione con la recente sentenza 28 luglio 2009, n. 17501, che il pagamento dei contributi da

parte dell'intermediario (datore di lavoro apparente) ha effetto estintivo rispetto al debito contributivo del datore di lavoro effettivo.

Alla stregua di quanto sopra il suddetto motivo di ricorso appare non fondato; ed in questa statuizione va assorbito l'ulteriore rilievo di cui al secondo motivo di gravame essendo, a seguito di tale pronuncia, del tutto inconducente ogni statuizione sulla esistenza o meno nel caso di specie di una ipotesi di interposizione fittizia, e non potendosi quindi ravvisare alcuna violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato.

Il proposto gravame va pertanto rigettato. (*Omissis*).

### **CORTE DI CASSAZIONE - SEZ. IV PENALE - 8 APRILE 2010, N. 15081**

*PRES. ZECCA — EST. ROMIS — P.M. SALZANO (concl. conf.) - C.C., CH e C.I.*

#### **Prevenzione infortuni - Contratto di appalto - Misure antinfortunistiche - Inosservanza - Committente - Responsabilità - Limiti.**

*In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in presenza di un contratto di appalto, allorché il committente, dia in appalto non lavori relativi a un complesso aziendale di cui sia titolare, bensì lavori di ristrutturazione edilizia di un proprio immobile, e l'appaltatore si avvalga anche dell'attività di un preposto, presente sul cantiere – non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, e non si può quindi assolutamente prescindere - ai fini dell'individuazione delle responsabilità penali in caso di infortunio – da un attento esame della situazione fattuale: e ciò al fine di verificare quale sia stata, in concreto l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori. Con la conseguenza che quando non si ingerisce nella esecuzione dei lavori dati in appalto, il committente rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati.<sup>1</sup>*

### **DIRITTO**

I ricorsi di C.I. e C.C. vanno rigettati per le ragioni di seguito indicate.  
Va preliminarmente esaminata la censura - comune ad entrambi i ricorsi dei C.

<sup>1</sup> V. Cass. III sez. pen. 12 maggio 2010, con nota di C. GATTIBONI, *Sulla responsabilità penale del committente e dell'appaltatore per gli infortuni avvenuti nell'esecuzione dell'appalto*.

(per C.C. si tratta dell'unico motivo di ricorso) - circa l'asserita mancanza del nesso causale, formulata dai ricorrenti muovendo dal rilievo che l'evento si sarebbe verificato per fatto illecito altrui, da considerarsi quale causa eccezionale, non prevista né prevedibile, idonea, da sola, a produrre l'evento stesso tenuto conto delle modalità del fatto. Trattasi di argomentazioni infondate. Al riguardo, è sufficiente ricordare il consolidato indirizzo interpretativo delineatosi nella giurisprudenza di legittimità - che anche in questa circostanza deve essere ribadito perché del tutto condivisibile - per il quale "in tema di rapporto di causalità, ai sensi dell'art. 41 c.p., u.c., secondo cui "le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente, simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui", il nesso di causalità non resta escluso dal fatto volontario altrui, cioè quando l'evento è dovuto anche all'imprudenza di un terzo o dello stesso offeso, poiché il fatto umano, involontario o volontario, realizza anch'esso un fattore causale, al pari degli altri fattori accidentali o naturali" (in termini, Sez. 4<sup>a</sup>, 6 maggio 1986, RV 172820). Ancora, mette conto sottolineare che questa Corte ha avuto modo di precisare ulteriormente che "in tema di reati colposi, per escludere il nesso causale (rispetto alla condotta dell'agente) non è sufficiente che nella produzione dell'evento sia intervenuto un fatto illecito altrui, ma è necessario che tale fatto configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento" (in termini, Sez. 4<sup>a</sup>, 15 dicembre 1988, RV 180738). Sulla base dei principi appena ricordati, appare di tutta evidenza che la condotta del N., nella valutazione unitaria del complessivo determinismo eziologico dell'evento che ne occupa, non può in alcun modo ritenersi "fatto imprevedibile ed eccezionale".

Le ulteriori doglianze del C.I. concernono il dedotto vizio motivazionale in ordine alle valutazioni probatorie circa la dinamica del fatto, con particolare riferimento all'ubicazione del cantiere dei lavori relativi all'abitazione del C., ed alla conseguente riconducibilità a detto cantiere (secondo i giudici di merito) - e non ad altri, esistenti in zona secondo l'assunto difensivo - della sostanza tossica lanciata dal N. sul viso del Ca. Vi.: ad avviso del ricorrente, l'acquisito compendio probatorio non sarebbe idoneo a legittimare l'affermazione di colpevolezza, "al di là di ogni ragionevole dubbio".

Le argomentazioni del ricorrente sono infondate. Esse sono invero dirette a contestare i presupposti di fatto dai quali muove la sentenza impugnata per pervenire all'affermazione di responsabilità. Il ricorso si risolve, pertanto, sul punto, in censure di fatto integranti questioni insuscettibili di considerazione nel giudizio di cassazione. In ogni caso, la sentenza impugnata non presenta vuoti motivazionali né è caratterizzata dalle asserite illogicità. La Corte distrettuale ha tenuto conto degli elementi acquisiti e ha affermato che la vicenda all'origine dell'infortunio dovesse essere ricostruita nei termini indicati dal giudice di primo grado. Neppure possono assumere rilievo, nella concreta fattispecie, le modifiche apportate dalla L. n. 46 del 2006 (c.d. Legge Pecorella) all'art. 606 c.p.p.

A fronte dei motivi di ricorso formulati dal ricorrente, compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dal non aver tenuto presente, la Corte distrettuale, fatti decisivi, di rilievo dirimpante dell'equilibrio della decisione impugnata. In realtà, le deduzioni del ricorrente non risultano in sintonia con il senso dell'indirizzo interpretativo di questa Corte secondo cui (Sez. 6<sup>a</sup>, Sentenza n. 38698 del 26 settembre 2006, RV. 234989, imp. M. ed altri) la Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione. Ciò posto, se la denuncia del ricorrente va letta alla stregua dei contenuti concettuali dell'art. 606 c.p.p., comma primo, lett. e), come modificato dalla L. n. 46 del 2006, occorre allora tener conto che: 1) la legge citata non ha normativamente riconosciuto il travisamento del fatto, anzi lo ha escluso: semmai, può parlarsi di "travisamento della prova", che, nel rinnovato indirizzo interpretativo di questa Corte, ha un duplice contenuto, con riguardo a motivazione del Giudice di merito o difettosa per commissione o difettosa per omissione, a seconda che il Giudice di merito, cioè, incorra in una utilizzazione di un'informazione inesistente, ovvero in una omissione decisiva della valutazione di una prova (Sez. 2<sup>a</sup>, n. 13994 del 23 marzo 2006, Rv. 233460, P.M.).

In sostanza, la riforma della L. n. 46 del 2006, ha introdotto un onere rafforzato di specificità per il ricorrente in punto di denuncia del vizio di motivazione. Infatti, il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - nel far riferimento ad atti del processo che devono essere dal ricorrente "specificamente indicati" - detta una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'art. 581 c.p.p., lett. c) (secondo cui i motivi di impugnazione devono contenere "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"). Con la conseguenza che sussiste a carico del ricorrente - accanto all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici e conformi alla previsione dell'art. 581 c.p.p. - anche un peculiare onere di inequivoca "individuazione" e di specifica "rappresentazione" degli atti processuali ritenuti rilevanti in relazione alla doglianza dedotta, onere da assolvere nelle forme di volta in volta più adeguate alla natura degli atti stessi, e cioè integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, preci-

sa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice *et similia* (cfr. Cass. Sez. 1<sup>a</sup>, n. 20370 del 20 aprile 2006, Rv. 233778). In forza di tale principio (cosiddetta autosufficienza del ricorso) si impone, inoltre, che in ricorso vengano puntualmente ed adeguatamente illustrate le risultanze processuali considerate rilevanti e che dalla stessa esposizione del ricorso emerga effettivamente una manifesta illogicità del provvedimento, pena altrimenti l'impossibilità, per la Corte di Cassazione, di procedere all'esame diretto degli atti (in tal senso, *ex plurimis*, Sez. 1<sup>a</sup> n. 16223 del 2 maggio 2006, Rv. 233781): manifesta illogicità motivazionale assolutamente insussistente nel caso in esame, se si tiene conto delle argomentate risposte fornite dalle integrative pronunce di primo e secondo grado alle questioni prospettate dalla difesa dell'imputato. Ma v'è di più, posto che, sempre con riferimento alla portata delle innovazioni della L. n. 46 del 2006, relativamente allo specifico caso di ricorso per cassazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), non è sufficiente: a) che gli atti del processo evocati con il ricorso siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e/o valutazioni del giudicante, o con la sua ricostruzione complessiva (e finale) dei fatti e delle responsabilità; b) né che tali atti possano essere astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Occorre invece che gli "atti del processo", presi in considerazione per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione, siano "decisivi", ossia autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. In definitiva: la nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, nella parte in cui consente la deduzione, in sede di legittimità, del vizio di motivazione sulla base, oltre che del "testo del provvedimento impugnato", anche di "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, per cui gli atti in questione non possono che essere quelli concernenti fatti decisivi che, se convenientemente valutati (non solo singolarmente, ma in relazione all'intero contesto probatorio), avrebbero potuto determinare una soluzione diversa da quella adottata, rimanendo comunque esclusa la possibilità che la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la corte di cassazione) possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito (Sez. 2<sup>a</sup>, n. 19584 del 5 maggio 2006, Rv. 233775).

Tenendo conto di tutti i principi testè ricordati, deve dunque concludersi che, nel caso di specie, le argomentazioni poste a base delle censure appena esaminate non valgono a scalfire la congruenza logica della struttura motivazionale impugnata, alla quale il ricorrente ha inteso piuttosto sostituire una sua perples-

sa visione alternativa del fatto facendo riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. e): pur asserendo di volere contestare l'omessa o errata ricostruzione di risultanze della prova dimostrativa, il ricorrente, in realtà, ha piuttosto richiesto a questa Corte un intervento in sovrapposizione argomentativa rispetto alla decisione impugnata, e ciò ai fini di una lettura della prova alternativa rispetto a quella, congrua e logica, fornita dalla Corte di merito. Le allegazioni difensive non valgono dunque a disarticolare l'apparato argomentativo delle integrative pronunce di primo e secondo grado (trattasi di doppia conforme): è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (in termini, *ex plurimis*, Sez. 3<sup>a</sup>, n. 4700 del 14 febbraio 1994 Ud. - dep. 23 aprile 1994 - Rv 197497: conf. Sez. 2<sup>a</sup>, n. 11220 del 13 novembre 1997 Ud. - dep. 5 dicembre 1997 - Rv. 209145).

Passando all'esame del ricorso del Ch., il Collegio rileva l'infondatezza dei primi tre motivi di censura. Quanto al primo motivo, nel decreto di citazione per il giudizio di appello l'indirizzo indicato per la notifica risulta annotato come domicilio eletto dall'imputato; questi invece assume con il ricorso di avere eletto domicilio in altro luogo - e cioè vico (*omissis*) - con dichiarazione resa ai Carabinieri di Regalbuto il (*omissis*).

La doglianza è infondata nei termini di seguito precisati. Va preliminarmente sottolineato che il ricorrente ha accennato alla elezione di un domicilio diverso da quello presso il quale è stata tentata, senza esito, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, ma non ha offerto alcun elemento utile per l'individuazione in atti della elezione di domicilio evocata con il ricorso, né ha allegato all'atto di gravame copia del documento stesso, così venendo meno all'onere di autosufficienza del ricorso (cfr. *ex plurimis*, Sez. 1<sup>a</sup>, n. 6112 del 22 gennaio 2009 Ud. - dep. 12 febbraio 2009 - Rv 243225). La censura in esame risulta peraltro infondata anche sotto un ulteriore profilo. Pur a voler seguire la tesi del ricorrente, secondo cui sarebbe ipotizzabile una nullità della notificazione del decreto di citazione al Ch. per il giudizio di appello, si verterebbe, senza alcun dubbio, in caso di nullità di ordine generale ma sanabile secondo l'indirizzo affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte (anche con l'avallo autorevole delle Sezioni Unite): è stato infatti precisato che in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 c.p.p., non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notificazione della citazione stessa, con la conseguenza che in tal caso trova applicazione la sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p., (cfr. Sez. Un., n. 11.9 del 27 ottobre 2004 Ud. - dep. 7 gennaio 2005 - Rv 229539). Nel caso in esame, essendo stato il decreto di citazione per l'imputato notificato presso lo studio del difensore

di fiducia, e tenuto conto del rapporto fiduciario tra il difensore stesso e l'imputato, non può certo dirsi che detta notificazione sia stata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; e poiché l'allora difensore di fiducia del Ch., avvocato Cario Alberto Raimondi, comparve all'udienza del dibattimento di secondo grado del 7 ottobre 2008, nulla eccedendo al riguardo come si rileva dal verbale di detta udienza, va affermata l'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. e, comunque, la decadenza della possibilità di rilevare la nullità oltre i termini previsti dall'art. 180 c.p.p., (in termini, Sez. 5<sup>a</sup>, n. 8826/2005, Rv 231588). Secondo quanto prevede l'art. 182 c.p.p., comma secondo, infatti, "quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo": sicché, essendo stato presente nel giudizio d'appello il difensore (di fiducia) del ricorrente, la (asserita) nullità doveva essere eccepita appunto dal difensore medesimo e non poteva dunque essere più dedotta in questa fase del giudizio (cfr. in termini: Sez. 5, n. 8826/2005, Rv 231588, prima già citata).

Parimenti infondati sono il secondo ed il terzo motivo di censura, relativi ad asseriti vizi di motivazione in ordine alle valutazioni probatorie ed al nesso di causalità: devono qui intendersi integralmente richiamate le considerazioni già in precedenza svolte nell'esaminare le analoghe doglianze dedotte dai ricorrenti C.I. e C.C. Deve solo aggiungersi, con riferimento alla eccepita inutilizzabilità delle dichiarazioni di Ca.Pi. (padre della parte offesa) che - a prescindere dalla c.d. "prova di resistenza" relativamente a dette dichiarazioni, i cui presupposti risultano sussistenti nella concreta fattispecie avuto riguardo alle acquisite risultanze probatorie esaminate dai giudici di merito - la doglianza è priva di fondamento avendo la Corte territoriale evidenziato che Ca.Pi. ispezionò personalmente il luogo in cui il figlio era stato precedentemente ferito (cfr. pagg. 10 e 16 della sentenza impugnata). Merita invece accoglimento il quarto motivo del ricorso del Ch. Nessun dubbio sussiste circa il ruolo del Ch. quale committente dei lavori eseguiti dalla ditta di C.I., posto che, per come precisato dalla Corte stessa, l'esecuzione di detti lavori fu affidata, dal primo al secondo, con contratto di appalto. Ed è stato altresì acclarato che C.C. ricopriva il ruolo di "preposto" sul cantiere.

Orbene, con riferimento a lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, già prima dell'entrata in vigore della L. n. 626 del 1996, era stata più volte affermata, nella giurisprudenza di legittimità, la riferibilità del dovere di sicurezza, oltre che al datore di lavoro - di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche - anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità coinvolgenti anche il committente stesso (cfr. ad esempio, Sez. 4<sup>a</sup>, 17 gennaio 1986, Rv 171888 - 91, appunto antecedente alla L. n. 626 del 1996). E, quasi dimostrando di aver voluto recepire le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, il legislatore

ha poi specificamente introdotto l'obbligo di cooperazione tra committente ed appaltatore con la L. n. 626 del 1994 (art. 7). Ed a tali principi e disposizioni di legge la Corte distrettuale, nella concreta fattispecie, si è evidentemente ispirata per dar conto del convincimento espresso circa la ritenuta colpevolezza del Ch.

Ciò posto in via di principio generale, mette conto sottolineare, tuttavia, che in presenza di un contratto di appalto - ed a maggior ragione allorquando il committente dia in appalto non lavori relativi ad un complesso aziendale di cui sia il titolare, bensì lavori di ristrutturazione edilizia di un proprio immobile, e l'appaltatore si avvalga anche dell'attività di un preposto, presente sul cantiere, come nel caso in esame - non può esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, e non può quindi assolutamente prescindere, ai fini dell'individuazione delle responsabilità penali in caso di infortunio, da un attento esame della situazione fattuale: e ciò al fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori. Muovendo da tali presupposti, questa Corte è più volte intervenuta enunciando principi finalizzati proprio ad evitare un indiscriminato e generalizzato coinvolgimento della figura del committente (una sorta di responsabilità oggettiva) in relazione ad infortuni riferibili a lavori oggetto di un contratto di appalto. Detto indirizzo interpretativo trova efficace espressione in plurime decisioni con le quali è stata in particolare sottolineata la necessità di una attenta disamina delle circostanze fattuali concernenti i criteri seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore, l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, la percepibilità agevole ed immediata da parte del committente di eventuali situazioni di pericolo: 1) "In materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissioata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa; b) non ingerirsi nella esecuzione dei lavori" (Sez. 3<sup>a</sup>, 20 gennaio 1992, n. 2329, riv. 189173: principio enunciato prima dell'entrata in vigore della L. n. 626 del 1996, ma poi richiamato anche nel contesto motivazionale di Sez. 4<sup>a</sup>, n. 8589 del 14 gennaio 2008 Ud. - dep. 27 febbraio 2008): dunque, anche quando non si ingerisce nella esecuzione dei lavori dati in appalto, il committente rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati; 2) "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il contratto d'appalto determina il trasferimento dal committente all'appaltatore

della responsabilità nell'esecuzione dei lavori, salvo che lo stesso committente assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera, nel qual caso anch'egli rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore" (Sez. 4<sup>a</sup>, n. 38824 del 17 settembre 2008 Ud. - dep. 14 ottobre 2008 - Rv 241063); 3) nel caso di omissione da parte dell'appaltatore delle misure di sicurezza prescritte, quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), "il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi" (Sez. 4<sup>a</sup>, n. 30857 del 14 luglio 2006 Ud. - dep. 19 settembre 2006 - Rv 234828).

Nella concreta fattispecie, dal testo della sentenza impugnata è dato rilevare che è mancato, da parte della Corte territoriale, un approfondito e specifico esame proprio su circostanze fattuali rilevanti ai fini della individuazione di profili di colpa nella condotta del Ch., in relazione ai principi di diritto appena ricordati: 1) nulla è stato detto in ordine alle capacità tecniche ed organizzative della ditta del C., che, secondo il ricorso del Ch., era iscritta presso la C.C.I.A.A. di Enna: circostanza questa che, se accertata, rileverebbe in relazione al profilo di colpa concernente la *culpa in eligendo*; 2) neppure risulta se, ed eventualmente in quali termini, vi sia stata concreta ingerenza da parte del Ch. nell'esecuzione dei lavori; 3) infine non sono state indicate circostanze da cui poter inferire che il Ch. fosse consapevole non solo della presenza dei sacchi appoggiati al muretto di fronte alla sua abitazione, ma anche di ciò che quei sacchi conteneva (vale a dire una sostanza pericolosa). Conclusivamente, in accoglimento del quarto motivo del ricorso del Ch., l'impugnata sentenza deve essere annullata nei confronti del Ch. stesso, con rinvio, per nuovo esame della relativa posizione, alla Corte d'Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra ricordati. (*Omissis*).

**CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - 11 GENNAIO 2010, N. 215**

PRES. SCIARELLI — EST. MELIADÒ — P.M. GAMBARDELLA (concl. conf.) - S.R. c. INAIL.

**Lavoro - Distacco del dipendente presso altra organizzazione aziendale - Infortunio provocato dal lavoratore distaccato - Responsabilità civile del datore di lavoro distaccante ex art. 2049 c.c. - Configurabilità - Azione di regresso dell'INAIL - Ammissibilità.**

*In caso di distacco del dipendente presso altra organizzazione aziendale, il datore di lavoro distaccante, in capo al quale permane la titolarità del rapporto di lavoro, è tenuto a rispondere, ai sensi dell'art. 2049 c.c., dei fatti illeciti commessi dal dipendente distaccato. Con la conseguenza che l'INAIL ha azione di regresso nei confronti del datore di lavoro distaccante per l'infortunio provocato dal lavoratore distaccato presso l'impresa distaccataria.<sup>1</sup>*

**DIRITTO**

1. Con un unico motivo la M. spa (di seguito la società M.) lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., violazione dell'art. 2087 c.c. osservando che la corte territoriale aveva erroneamente omissso di considerare che gli obblighi di tutela previsti dalla norma non risultano riferibili, nel caso di distacco, al datore di lavoro distaccante, per non avere quest'ultimo il potere di interferire nell'altrui organizzazione aziendale, e tanto meno nell'assegnazione delle mansioni e nella direzione dei lavoratori impiegati e che, comunque, il lavoratore infortunato era dipendente della società N., e non della M.
2. Con il primo motivo S.R. deduce omessa e contraddittoria motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità (art. 360c.p.c., n. 5) rilevando che agli atti non vi era prova della sua nomina a direttore dei lavori e che tale qualifica, comunque, in assenza di specifiche attribuzioni in materia di prevenzione degli infortuni, non poteva costituire fonte di responsabilità.  
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all'art. 112 c.p.c. lamenta l'omessa pronuncia sull'appello incidentale proposto avverso la sentenza, nella parte in cui aveva escluso la responsabilità (o corresponsabilità) della società M. con riferimento ai danni riconosciuti all'infortunato, per non esser stata tale domanda mai rinunciata.

<sup>1</sup> Segue la nota di DEMATTEIS, *Obbligo assicurativo e contributivo, obbligazione di sicurezza e azione di regresso dell'INAIL, con particolare riferimento ai rapporti trilaterali.*

3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, infine, l'A. denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 violazione dell'art. 2087 c.c. rilevando che il principio affermato nella sentenza impugnata, per cui il datore di lavoro distaccante resta obbligato per l'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c., risultava inapplicabile nella fattispecie, non potendo lo stesso essere considerato responsabile per la sicurezza non del dipendente distaccato, ma dei terzi (quale risultava il D.R., in quanto dipendente della N.).
4. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti, trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza.
5. Il ricorso proposto dalla società M. è infondato.  
Il dispositivo della sentenza impugnata, operate le opportune integrazioni della motivazione che appresso si svolgeranno, risulta, infatti, del tutto conforme al diritto. Sebbene, infatti, nella pronuncia della corte veneta si faccia solo incidentalmente riferimento alla previsione dell'art. 2049 c.c., non vi è dubbio che tale previsione costituisca di per sé ragione sufficiente per l'accoglimento della domanda proposta nei confronti della società ricorrente.  
Basta, al riguardo, richiamare il principio, affermato da tempo nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, per cui la norma in questione, al pari di quella prevista dall'art. 1228 c.c., individua nel nostro ordinamento una ipotesi di responsabilità oggettiva, indipendente, cioè, dalla colpa del soggetto responsabile, sicché il dolo o la colpa vanno valutati con riferimento al sol fatto dell'ausiliario, e non al comportamento del debitore. Si tratta di una forma di responsabilità per la quale la dottrina e la giurisprudenza parlano da tempo di una presunzione assoluta di colpa e la cui giustificazione viene essenzialmente rinvenuta nella teoria del rischio di impresa, come principio generale, parallelo alla colpa, di imputazione della responsabilità: espressione, in altri termini, di un criterio obiettivo di allocazione dei rischi, per il quale i danni cagionati dal dipendente sono posti a carico dell'impresa, come componente dei costi di questa (v. da ultimo Cass. n. 6033/2008; in precedenza ad es. Cass. n. 1343/1972; Cass. n. 2734/1994; Cass. n. 9100/1995).  
Tale principio risulta adeguatamente richiamabile, ad avviso di questa Corte, anche nel caso di distacco del dipendente presso altra organizzazione aziendale, tenuto conto dei requisiti individuati dalla giurisprudenza (ancor prima della codificazione dell'istituto ad opera del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30) a giustificazione di questa peculiare forma di dissociazione fra la titolarità del rapporto di lavoro (che permane in capo al soggetto distaccante) e il destinatario della relativa prestazione (che diviene l'imprenditore distaccatario), che è vicenda che ricorre con frequenza non solo nell'ambito dei fenomeni di collegamento societario, ma pure nelle molteplici vicende di esternalizzazione

dell'attività, produttiva e di collaborazione e cooperazione fra imprese del tutto distinte.

In particolare, del requisito, del tutto imprescindibile per la legittimità della fattispecie (e che, per implicare un accertamento di fatto, risulta insindacabile in cassazione, se correttamente motivato), della esistenza di uno specifico interesse del datore di lavoro alla destinazione del dipendente presso un'organizzazione aziendale esterna, il quale consenta di qualificare il distacco come atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, in una col carattere essenzialmente temporaneo, anche se non meramente transitorio, della destinazione presso soggetti terzi (cfr. ad es. Cass. n. 9694/2009; Cass. n. 16165/2004; Cass. n. 7743/2000).

Se, pertanto, alla base del distacco è riscontrabile uno specifico interesse organizzativo del datore di lavoro, che qualifica la vicenda in termini di legittima estrinsecazione del potere di conformazione della prestazione di lavoro, non appare dubitabile che pure tale vicenda è riconducibile alla sfera del rischio di impresa dell'imprenditore - datore di lavoro, nel senso che ne riflette la sfera di interessi, ma, nel tempo stesso, ne individua i relativi ambiti di responsabilità, con il doveroso contrappeso del rischio per i danni cagionati dai dipendenti nei confronti dei terzi.

Né vale osservare che, inserendosi la prestazione di lavoro del dipendente distaccato nell'organizzazione aziendale del terzo, spetta a quest'ultimo l'esercizio dei poteri funzionali alla realizzazione del corretto ed utile adempimento, giacché quel che rileva, ai fini della responsabilità per i danni cagionati dal fatto illecito del dipendente, è che il distacco del dipendente non spezza il collegamento fra l'interesse organizzativo del datore di lavoro distaccante e l'esecuzione della prestazione presso un soggetto terzo, con conseguente permanenza del criterio obiettivo di allocazione dei rischi connesso alla responsabilità di impresa, per come previsto dall'art. 2049 c.c. Non senza osservare, ad ulteriore dimostrazione della latitudine che riveste la responsabilità dei padroni e dei committenti ex art. 2049 c.c., che la giurisprudenza di questa Corte nemmeno richiede un diretto collegamento dell'illecito, con le mansioni svolte dal dipendente, apparendo sufficiente, per tal fine, un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se il dipendente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro (Cass. n. 6033/2008; Cass. n. 1516/2007; Cass. n. 19167/2005).

Ciò premesso, va rilevato che il giudice di merito ha accertato (in punto di interesse al distacco) che la società M. era interessata alla verifica, ad opera di un proprio dipendente, del buon funzionamento della macchina escavatri-

ce (che dal giorno seguente sarebbe stata utilizzata in altro cantiere dalla società stessa per conto dell'ENEL e (in punto di responsabilità del dipendente distaccato) che il G., con condotta gravemente negligente, aveva eseguito la manovra, causa dell'incidente, senza preventivamente accertarsi dell'ubicazione del D.R. e pur essendo consapevole che il pesante mezzo non consentiva la perfetta visibilità di tutta la zona, che, peraltro, risultava sprovvista di recinzione e non era presegnalata acusticamente o da altro operatore. E tale accertamento risulta senz'altro idoneo a giustificare la ritenuta responsabilità della società ricorrente, alla luce del principio già evidenziato che, in caso di distacco del dipendente presso altra organizzazione aziendale, il datore di lavoro distaccante, in capo al quale permane la titolarità del rapporto di lavoro, è tenuto a rispondere, ai sensi dell'art. 2049 c.c., dei fatti illeciti commessi dal dipendente distaccato, per presupporre il distacco uno specifico interesse del datore di lavoro all'esecuzione della prestazione presso il terzo con conseguente permanenza della responsabilità, in virtù del principio del rischio d'impresa, per i fatti illeciti derivanti dallo svolgimento della prestazione stessa.

Mette conto, peraltro, rilevare che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte in tema di tutela antinfortunistica nelle esternalizzazioni delle fasi del processo produttivo, ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi interferiscono con l'opera o col risultato dell'opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l'ambiente di lavoro ai sensi del D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 4 e 5 sicché ciascun datore di lavoro è obbligato ex art. 2087 c.c. ad informarsi sui rischi derivanti dall'opera o dal risultato dell'opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo e a dare le conseguenti istruzioni ed informazioni ai propri dipendenti, atteso che tale obbligo - non derogabile nemmeno in presenza della notorietà dell'impresa presso la quale vengono inviati i lavoratori medesimi - si pone in sintonia con la normativa vigente in tema di organizzazione del lavoro nelle realtà produttive complesse (v. Cass. n. 45/2009).

Con la conseguenza che, anche sotto tali aspetti, la società ricorrente non potrebbe andare esente da responsabilità, avendo ommesso di porre in essere (per come accertato dai giudici di merito) le verifiche indispensabili ad accertare l'esistenza di un ambiente lavorativo "sicuro", idoneo, cioè, a non costituire causa di danno sia per i propri dipendenti che in tal contesto operavano sia per quelli che con i primi venivano in contatto (data l'assenza nel pontone ove operava la gru delle prescritte misure antinfortunistiche).

6. Quanto al ricorso di S.R., infondato appare il primo motivo dello stesso. Giova, al riguardo, premettere che, secondo il costante insegnamento di

questa Suprema Corte, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice di merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe, in realtà, che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità, risultando del tutto estraneo all'ambito di operatività del vizio di motivazione la possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. ad esempio da ultimo Cass. n. 11789/2005; Cass. n. 4766/2006). Giusto in quanto l'art. 360 c.p.c., n. 5 "non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuale le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (così S.U. n. 5802/1998), non incontrando, al riguardo, il giudice di merito alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le allegazioni che, sebbene non menzionati specificatamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. ad es. Cass. n. 11933/2003; Cass. 9234/2006).

Sulla base di tali principi, la sentenza impugnata risulta immune dalle censure denunciate, avendo la corte veneta accertato, con corretto apprezzamento delle risultanze istruttorie rilevanti, che doveva escludersi che il S. fosse stato incaricato dalla società M. di seguire solo i lavori che successivamente si sarebbero svolti in diverso cantiere lagunare, su commissione dell'ENEL, essendo, per contro, emerso che la verifica del buon funzionamento della gru - escavatrice doveva essere espletata solo "in corso d'opera" (e, quindi, presso il cantiere della N.) e sotto la direzione del S. stesso, tant'è che il corrispettivo dovuto a quest'ultimo (che, costituendosi in giudizio, si era qualificato come "capo-cantiere") era stato fatturato con riferimento ad un incarico conferito ("sin dal 1° luglio 1992") in data anteriore all'infortunio sofferto dal D.R.

Non meritevole di accoglimento è anche il secondo mezzo di impugnazione. Per come emerge, infatti, dalle conclusioni del ricorso in appello, riportate nella sentenza impugnata, non risulta che il S. abbia proposto alcuna domanda nei confronti della società M. e, comunque, tale domanda incidentale non risulta nemmeno trascritta in seno al presente ricorso. La sentenza impugna-

ta ha, peraltro, rigettato “gli ulteriori appelli proposti” e tale statuizione, ove pure riferibile alla posizione del S., non è stata impugnata.

7. Quanto, infine, al ricorso incidentale proposto dall’A., la fondatezza del gravame resta preclusa dalle medesime considerazioni svolte con riferimento alle censure dedotte dalla società M. (v. sopra *sub* 5). (*Omissis*).

#### OBBLIGO ASSICURATIVO E CONTRIBUTIVO, OBBLIGAZIONE DI SICUREZZA ED AZIONE DI REGRESSO DELL’INAIL, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI RAPPORTI TRILATERALI.

##### 1. La responsabilità civile ex artt. 10 T.U. 1124/1965 e 2049 c.c.

La transazione sociale, che è all’origine della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, comporta che i datori di lavoro, sui quali grava per intero l’onere del finanziamento del sistema di tutela, siano esonerati dalla responsabilità civile che altrimenti graverebbe su di essi, ai sensi dell’art. 2050 c.c., per lo svolgimento di attività pericolosa, quale è comunemente considerata l’attività produttiva.

Tale regola dell’esonero è comune a tutti i paesi che adottano il modello bismarkiano<sup>1</sup>. Nel nostro ordinamento tale principio, enunciato nella legge fondante del 1898, è ora espresso dall’art. 10, comma primo, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Esso però conosce due eccezioni: in caso di condanna penale per gli autori del fatto dal quale l’infortunio è derivato (art. 10, comma secondo); per colpa penale di coloro che il datore di lavoro ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi egli debba rispondere secondo il codice civile. Il riferimento è all’art. 2049, per il quale i padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

A questi limiti di responsabilità civile è correlata l’azione di regresso dell’Istituto assicuratore (art. 11 T.U. 1124).

La Corte costituzionale<sup>2</sup> ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma terzo cit., nella parte in cui limitava la responsabilità civile del datore di lavoro, per infortunio sul lavoro derivante da reato, all’ipotesi in cui questo sia stato commesso dagli incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro, e non anche dagli altri dipendenti del cui fatto egli debba rispondere secondo il codice civile. In tal modo la Corte ha ampliato l’area di responsabilità civile del datore di lavoro, con la conseguente estensione del diritto di regresso dell’INAIL<sup>3</sup>.

1 DE MATTEIS, *La dimensione comunitaria dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in *Riv. inf. mal. prof.*, 2006, I, 301.

2 Sent. 22 del 1967, in *Foro it.*, 1967, I, 685, con nota di DE CUPIS, *Costituzionalità della limitazione della responsabilità civile dell’imprenditore per infortunio sul lavoro*; in *Giust.Civ.* 1967, III, 92, nonché in *Riv. inf. mal. prof.*, 1967, II, 1, con nota di D’EUFEMIA, *Illegittimità costituzionale dell’art. 4 legge infortuni*.

3 Cass. 24 giugno 1992, n. 7760, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1992, II, 145; sulla evoluzione della sede e dei criteri per l’accertamento della responsabilità penale vedi GIUBBONI, in DE MATTEIS-GIUBBONI, *Gli infortuni*, 960 segg.

A seguito di questa sentenza è mutato il titolo della responsabilità del datore di lavoro: mentre prima poteva essere individuato nella *culpa in eligendo* delle persone che aveva preposto alla direzione o sorveglianza del lavoro, ora è francamente nell'art. 2049, norma che, non ammettendo prova liberatoria, configura una responsabilità oggettiva per rischio di impresa<sup>4</sup>.

Poiché questo è il fondamento della responsabilità, essa sussiste ogniquale volta un lavoratore dipendente, presente sul teatro lavorativo, commetta una colpa penale dal quale derivi un infortunio sul lavoro, indipendentemente dalla circostanza che l'attività pericolosa sia l'oggetto sociale diretto del suo datore di lavoro, ed indipendentemente da qualsiasi profilo attinente all'obbligo assicurativo e contributivo di costui. L'azione di regresso si dirige verso chi ha la titolarità formale del rapporto di lavoro o della preposizione, ed è basata sugli artt. 11 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e 2049 c.c.

D'altra parte il sistema di tutela obbligatoria, quanto meno dalla sentenza sugli assistenti contrari<sup>5</sup>, prescinde dal requisito che l'attività pericolosa sia oggetto diretto del datore del lavoratore esposto al rischio.

Lo stesso principio si applica al committente. L'art. 2049 menziona testualmente i padroni ed i *committenti*, e benché la formulazione della norma (*domestici e commessi*) evochi figure di lavoro subordinato, la giurisprudenza è costante nel senso che, ai fini della configurabilità del rapporto di preposizione, rilevante ai fini dell'art. 2049, non si richiede un vincolo di dipendenza, ma è sufficiente anche una mera collaborazione od ausiliarità del preposto, nel quadro dell'organizzazione e delle finalità dell'impresa gestita dal preponente<sup>6</sup>.

Pertanto il principio enunciato dalla sentenza in commento si applica a tutti i casi di responsabilità *ex art. 2049*, in tutti i rapporti trilaterali, non solo il distacco, ma anche la somministrazione, l'appalto, la committenza.

D'altra parte, il committente è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal T.U. per il datore di lavoro (art. 5 comma secondo D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38). La ripartizione dell'onere contributivo tra committente (due terzi) e lavoratore (un terzo, comma 3), non

4 ALPA, *Manuale di diritto privato*, Padova 2007, 891 segg.; Cass. 6325/2010 cit.; Cass. 215/2010 in commento; Cass. 16 aprile 2009, n. 9027; Cass. 6 marzo 2008, n. 6033; Cass. 28 agosto 2007, n. 18184; Cass. 4 marzo 2005, n. 4742; Cass. 24 gennaio 1966, n. 296.

5 Corte Cost. 2 marzo 1990, n. 98, in *Riv. inf. mal. prof.* 1990, II, 4, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 9, primo comma, del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non comprende fra i datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano persone fra quelle indicate nell'art. 4, in attività previste dall'art. 1 dello stesso D.P.R., anche se esercitate da altri.

6 Cass. 16 marzo 2010, n. 6325, sulla responsabilità, *ex art. 2049 c.c.*, di emittente televisiva per avere affidato una trasmissione di commento all'attualità politica e sociale a una persona ben nota per la mancanza di remore nella manifestazione del pensiero, mettendo così a rischio l'onore e la reputazione altrui; Cass. 11 febbraio 2010, n. 3095, sulla responsabilità, per il medesimo titolo, della società assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dall'agente; Cass. 24 luglio 2009, n. 17393, *idem* per la responsabilità di una banca per la attività di un suo promotore finanziario, non legato da rapporto di impiego. Pertinente è anche Cass. 9 novembre 2005, n. 21685 (in *Foro it.*, 2006, I, 1454; nonché in *Nuove leggi civili comm.*, 2006, I, 999, con nota di CRICENTI, *La responsabilità per il fatto altrui. Il caso della prestazione gratuita*), che ha dichiarato la responsabilità del gestore di un impianto di risalita di una pista di sci, ai sensi dell'art. 2049 c.c., per i danni provocati ad una sciatrice la quale, mentre si trovava ferma sulla pista, era stata urtata dal toboga condotto da un addetto volontario al soccorso, che svolgeva un servizio di assistenza per conto della medesima società, la quale è si libera di organizzare l'impresa con le modalità, articolazioni, modelli contrattuali che ritiene, ma rimane comunque obbligata dagli effetti che tale organizzazione comporta.

impinge sulla responsabilità del committente, che rimane integrale, sicché contro di lui l'Istituto assicuratore può esperire l'azione di regresso (PICCININNO, *I nuovi lavori e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in *Arg. dir. lav.* 2004, 143 ss., in part. 158).

Tutto quanto precede attiene alla responsabilità ed alla corrispondente azione di regresso per i danni *causati* dal lavoratore distaccato.

L'individuazione, così operata, del titolo e del bersaglio della azione di regresso, potrebbe far ritenere che il distaccatario, in quanto non datore di lavoro del lavoratore distaccato, sia immune da responsabilità civile e da azione di regresso.

Questo secondo quesito ci introduce ad un diverso percorso evolutivo, dottrinale e giurisprudenziale, in parte comune al problema che precede.

## 2. *L'azione di regresso dell'Istituto assicuratore: dall'obbligo assicurativo alla obbligazione di sicurezza.*

In una prima fase, e sulla base della previsione normativa allora vigente (art. 5 R.D. 17 agosto 1935, n. 1765), il criterio di individuazione del soggetto passivo dell'azione di regresso venne identificato nell'appartenenza, o meno, al rapporto assicurativo del sistema previdenziale nel quale era inserita l'azione di regresso, e quindi soggetto passivamente legittimato poteva essere unicamente il datore di lavoro assicurante e contribuente<sup>7</sup>. A questo risultato concorre il testo dell'art. 9 T.U. 1124, norma cardine del sistema dell'assicurazione obbligatoria, per la quale l'obbligo assicurativo è a carico del gestore dell'attività protetta cui sono addette le persone tutelate («I datori di lavoro soggetti alle disposizioni ... sono le persone ... che nell'esercizio delle attività previste dall'art. 1 occupano persone tra quelle indicate nell'art. 4»), sicché la giurisprudenza di legittimità riteneva che l'obbligo assicurativo sussistesse solo per i dipendenti diretti del soggetto che svolgeva l'attività pericolosa, e non, ad es. per gli assistenti contrari<sup>8</sup>.

Ma questo criterio, incardinato sulla figura giuslavoristica del datore di lavoro, non era esclusivo né totalitario. Per un verso, la platea delle persone tutelate conosce, fin dalle origini, figure professionali, come gli artigiani (art. 4, n. 3 T.U. 1124) assicuranti di sé stessi, per i quali una azione di regresso dell'Istituto assicuratore è inconcepibile, perché contraddittoria con la funzione stessa dell'assicurazione obbligatoria. L'Istituto può esercitare l'azione di regresso contro lo stesso infortunato, solo quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale (art. 11, comma terzo T.U. 1124)<sup>9</sup>. Per un altro, vi sono soggetti tenuti all'obbligo di sicurezza, come appresso si vedrà, ma non all'obbligo assicurativo e contributivo, per i quali invece un'azione di regresso si deve ritenere ammissibile, perché questa è collegata al presupposto di una responsabilità civile.

<sup>7</sup> Cass. Sez. Un. 6 maggio 1952, n. 1267, in *Riv. inf. mal. prof.* 1952, II, 109.

<sup>8</sup> Cass. 16 dicembre 1986, n. 7577, in *Foro it.*, 1987, I, 1090; Cass. 26 maggio 1983, n. 3641, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1984, II, 142, con nota di ALIBRANDI, *L'assistente contrario e la garanzia previdenziale contro gli infortuni*; Cass. 13 luglio 1981, n. 4572.

<sup>9</sup> Quando la sentenza penale è di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.

Come cennato, l'art. 10, comma terzo, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 estendeva la deroga alla regola dell'esonero, enunciata nel primo comma, altresì ai casi in cui l'infortunio fosse dovuto ad un dipendente incaricato della direzione o della sorveglianza del lavoro, la cui responsabilità sia accertata con sentenza penale; ma questi soggetti, diversi dal datore di lavoro, erano considerati terzi<sup>10</sup>, e contro di questi l'Istituto assicuratore poteva esperire solo l'azione di surroga, ai sensi dell'art. 1916 c.c.

Andava nel frattempo maturando altro orientamento, che estendeva l'azione di regresso anche nei confronti di cotesti lavoratori, diversi dall'infortunato, responsabili dello infortunio ai sensi dell'art. 10, comma terzo, che rientrerebbero nella previsione dell'art. 11 in quanto organi o strumenti a mezzo dei quali l'impresa aveva commesso la violazione delle norme infortunistiche<sup>11</sup>.

Le Sezioni Unite, nel confermare tale orientamento estensivo, sulla base testuale dell'art. 10 che fa riferimento non al datore di lavoro, ma a tutti i responsabili civili, ne hanno mutato il fondamento e la prospettiva, definendo l'azione di regresso (o di surroga), non più in relazione all'appartenenza al rapporto previdenziale-assicurativo, ma in relazione alla circostanza che il terzo responsabile dell'infortunio sia interno o esterno al rischio protetto dall'assicurazione obbligatoria. Non è di ostacolo il diverso titolo di partecipazione all'evento, perché l'art. 2055 c.c. consente la diversità dei rispettivi titoli di responsabilità (contrattuale per il datore di lavoro ed extracontrattuale per gli altri)<sup>12</sup>.

La stessa base testuale degli artt. 10 e 11 consentiva di estendere l'azione di regresso anche ai soci di società di persone ed agli amministratori di società di persone o di capitali, datori di lavoro<sup>13</sup>.

In effetti l'accertamento della responsabilità penale del socio amministratore per il fatto dal quale l'infortunio è derivato, collegato con le norme sulla responsabilità per le obbligazioni sociali nelle società personali (artt. 2267, 2293 e 2297 c.c.), fa sì che il debito risarcitorio verso il lavoratore infortunato nasca dal fatto illecito tanto a carico dell'amministratore personalmente, quanto della società. Tale complessa posizione debitoria è qualificabile, anche con riferimento al credito dell'INAIL, in termini di unicità del debito e di nesso di sussidiarietà e non di obbligazioni solidali<sup>14</sup>.

È evidente in questo caso il distacco tra obbligo contributivo, cui l'amministratore non è tenuto come tale, e soggetto passivo dell'azione di regresso.

La possibilità per il datore di lavoro di avvalersi nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza di soggetti a lui legati con diverse tipologie contrattuali (D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 8, comma quarto, e 8 bis), ha posto il problema della esperibilità dell'azione di regresso nei confronti di siffatti soggetti.

Ed analogo problema si pone per tutti gli altri soggetti tenuti, a vario titolo, ad una obbligazione di sicurezza.

<sup>10</sup> Cass. 2 marzo 1988, n. 2222; Cass. 14 dicembre 1993, n. 12340; Cass. 13 agosto 1996, n. 7532.

<sup>11</sup> Cass. 30 luglio 1979, n. 4503; Cass. 7 aprile 1983 n. 2646, in *Foro it.* 1983, I, 1608; Cass. 4 febbraio 1987, n. 1097; Cass. 7 settembre 1988, n. 5077; Cass. 18 ottobre 1994, n. 8467.

<sup>12</sup> Cass. Sez. Un. 16 aprile 1997, n. 3288 cit.; Cass. 9 dicembre 1997, n. 12457; Cass. 24 giugno 1998, n. 6220; Cass. 9 novembre 1999, n. 12447; Cass. 9 gennaio 2001, n. 220; Cass. 18 agosto 2004 n. 16141.

<sup>13</sup> Cass. 22 giugno 1996, n. 5812, in *Riv. inf. mal. prof.* 1996, II, 95; Cass. Sez. un. 3288/1997 cit.; Cass. 5 marzo 2004, n. 4543.

<sup>14</sup> Cass. 12 ottobre 1998 n. 10097 in *Resp.civ.prev.* 1999, 396 con nota di MARANO, *Ma è l'amministratore in proprio a pagare i premi per l'assicurazione infortuni? (Processo e giustizia sostanziale).*

L'aver tracciato il discrimine tra azione di regresso ed azione surrogatoria lungo il confine del rischio assicurato consente di risolvere il problema dell'azione di regresso nella nuova realtà del mercato del lavoro frammentario e della complessità dei soggetti coinvolti negli obblighi di prevenzione.

La possibilità che la organizzazione produttiva si svolga con una pluralità di strumenti giuridici ed una pluralità di attori sul medesimo teatro lavorativo (dipendenti diretti del datore di lavoro, dipendenti di società di logistica e di altri datori di lavoro, lavoratori distaccati, somministrati, parasubordinati, autonomi) con evidenti implicazioni sul piano della sicurezza dei singoli, richiede, per la tenuta del sistema di sicurezza, un maggior coinvolgimento dell'imprenditore demiurgo, e questo maggior coinvolgimento è coerente con le direttive della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30.

La giurisprudenza di legittimità, in una fattispecie di datore di lavoro che aveva affidato la gestione della sicurezza aziendale al fratello, quale consulente esterno, ha affermato la sottoposizione di entrambi all'azione di regresso dell'INAIL, rilevando che, in sede penale, la condanna del fratello per concorso in reato proprio (omicidio colposo), passata in giudicato, presuppone la imputabilità della partecipazione di costui alla condotta omissiva del fratello datore di lavoro, e che sul piano prevenzionale-previdenziale, il fratello consulente esterno, assumendo la gestione della sicurezza, ne aveva assunto altresì la corrispondente responsabilità, quale soggetto che il datore di lavoro aveva chiamato a collaborare operativamente nell'assolvimento del proprio obbligo di sicurezza, indipendentemente dalla qualificazione civilistica del rapporto tra i due<sup>15</sup>.

Si tratta di una posizione che trova conforto nella corrispondenza tra obblighi di protezione e organizzazione produttiva multilaterale ammessa.

L'art. 2 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 individua i datori di lavoro nei seguenti termini: datore di lavoro è: *a)* il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore; *b)* il soggetto che in qualsiasi modo ha la responsabilità dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore è inserito e presta la propria attività, a qualsiasi titolo, anche se dal medesimo non dipendente, come ad esempio i lavoratori somministrati.

Si tratta di una nozione di responsabile della sicurezza che vale anche in campo infortunistico, in relazione alla quale va anche reinterpretata la regola della responsabilità civile e del relativo esonero, che va ora riferita non più al solo datore di lavoro, ma al soggetto obbligato a garantire la sicurezza del lavoratore<sup>16</sup>.

Anche questa responsabilità ha un fondamento civilistico, costituito dall'art. 2087 c.c. Come l'art. 2049, anche l'art. 2087 ha come destinatari padroni e committenti. La interpretazione della Corte di legittimità dell'art. 2087 c.c. è nella stessa direzione dell'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e cioè che detta norma costituisce la norma di chiusura del sistema di tutela preventiva, specificato nelle singole leggi speciali, a partire dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e finendo al D.Lgs. 23 febbraio 2008, n. 81, come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106, e pertanto ha come destinatari gli stessi soggetti, ed in particolare è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da

<sup>15</sup> Cass. 7 marzo 2008, n. 6212, in *Riv.giur.lav.prev. soc.* 2008, II, 731, con nota di COSTANZI, *Sull'ampliamento dei confini dell'azione di regresso dell'INAIL*.

<sup>16</sup> LA PECCERELLA, *Evoluzione della tutela antinfortunistica da assicurazione a previdenza*, relazione al Seminario INAIL Torino 23-25 settembre 2004.

lui, quando egli stesso si sia reso garante della vigilanza relativa alle misure da adottare in concreto<sup>17</sup>, o quando analoghi adempimenti gli siano richiesti da norme di legge. E come l'art. 2049, l'art. 2087 rappresenta un titolo di responsabilità, secondo le norme codicistiche, richiamate dagli artt. 10 e 11 T.U. 1124, che concorre con il titolo di responsabilità costituito dalla qualità di assicurante; non è ad esso alternativo, ma si cumula. Quando un lavoratore si trova ad essere servo di due padroni, entrambi tenuti, a vario titolo, ad una responsabilità civile, l'Istituto assicuratore ha azione di regresso nei confronti di ciascuno di essi.

### 3. I rapporti trilaterali: l'intermediazione vietata.

Sotto il regime della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che la responsabilità dell'intermediario, pur sempre titolare del rapporto di lavoro in virtù dell'apparenza del diritto e dell'affidamento dei terzi di buona fede, permane e concorre in via autonoma con quella dell'imprenditore effettivo, con la conseguenza che entrambi rispondono delle obbligazioni contributive nei confronti dell'INAIL e, corrispondentemente, sono soggetti all'azione di regresso<sup>18</sup>.

Tale orientamento è stato ribaltato da Cass. 14 giugno 1999 n. 5901<sup>19</sup>, secondo cui la nullità, per illiceità dell'oggetto e della causa, del contratto fra committente ed appaltatore o intermediario e la previsione dell'ultimo comma dello stesso articolo - secondo cui i lavoratori sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni - comportano che solo sull'appaltante (o interponente) - e non anche sull'appaltatore (o interposto) - gravano gli obblighi in materia di assicurazioni sociali nati dal rapporto di lavoro; l'apparenza del diritto e l'affidamento dell'assicuratore sociale nella situazione di apparente titolarità del rapporto di lavoro non sono sufficienti a fondare una (concorrente) responsabilità anche di quest'ultimo.

E questo orientamento è divenuto *jus receptum* con Cass.sez.un. 26 ottobre 2006 n. 22910<sup>20</sup>.

Tutto ciò si riflette sull'azione di regresso solo se l'imprenditore apparente non abbia svolto il benché minimo ruolo nella gestione dell'attività, altrimenti ricadiamo nell'ipotesi analizzata di seguito dei rapporti tra appaltante e appaltatore.

### 4. Segue: la somministrazione di manodopera.

La dottrina, per parte sua, ha scandagliato il problema della direzione dell'azione di regresso nei rapporti trilaterali, che hanno fatto irruzione nell'ordinamento giuslavoristi-

<sup>17</sup> In termini, e con ampia motivazione Cass. 22 marzo 2002, n. 4129, in *Riv.giur.lav.prev.soc.*, 2003, 2, 312, con nota di GAETA G., *La duttilità applicativa dell'art. 2087 c.c.*; Cass. 2 marzo 2005, n. 4361, in *Giust.civ.* 2006, I, 654; Cass. 22 dicembre 2008, n. 29935, non mass.; Cass. 28 ottobre 2009, n. 22818.

<sup>18</sup> Cass. 18 febbraio 1982, n. 1041, in *Giust.Civ.* 1982, I, 1228; Cass. 23 gennaio 1987, n. 659.

<sup>19</sup> In *Mass. Giur. Lav.* 1999, 12, 132, con nota di CAMMALLERI, *Sulla responsabilità contributiva dell'interposto la cassazione muta orientamento.*

<sup>20</sup> In *Riv. it. dir. lav.* 2007, II, 291, con nota di PATERNÒ, *Interposizione illecita e titolarità della responsabilità datoriale.*

co italiano (art. 1 L. 24 giugno 1997, n. 196, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 20 e segg.).

Per quanto riguarda l'azione di regresso, la dottrina ha prospettato tre opzioni interpretative<sup>21</sup>.

La prima tesi, che vede nel somministratore il soggetto passivo dell'azione di regresso, è basata sulla sua qualità di assicurante. Infatti, a norma dell'art. 25 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali sono a carico del somministratore, anche se i contributi per l'assicurazione infortuni sono determinati in relazione al tipo ed al rischio delle lavorazioni svolte presso l'utilizzatore (comma terzo).

La seconda lo individua nell'utilizzatore, in quanto il grosso degli obblighi di sicurezza grava sul medesimo il quale, a norma dell'art. 23, terzo comma, D.Lgs. 276, è anche obbligato in solido con il somministratore a corrispondere i contributi previdenziali.

La terza soluzione distribuisce l'azione di regresso secondo le rispettive responsabilità: l'utilizzatore quale responsabile della sicurezza del lavoratori; il somministratore, solo in caso di violazione degli obblighi informativi e formativi previsti a suo carico dall'art. 23, comma 5 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (GIUBBONI, in DE MATTEIS-GIUBBONI, *Infortuni cit.*, 1018).

A noi sembra che, come cennato *supra*, i due titoli di responsabilità, quello *ex art.* 2049 c.c. e quello nascente dall'obbligazione di sicurezza del distaccatario *ex art.* 2087 c.c. e norme speciali, non siano eludibili; essi permangono e coesistono; non sono alternativi, ma cumulativi. Questa conclusione ci sembra obbligata alla luce della sentenza in commento, che viene quindi a costituire un arresto fondamentale nella ricostruzione dommatica del sistema di sicurezza.

##### 5. *Segue: il distacco.*

La sentenza in commento decide una fattispecie appunto di distacco, per un infortunio sul lavoro causato dal lavoratore distaccato; ma poiché il distacco costituisce una ipotesi di rapporto trilaterale (viene definito come un atto organizzativo del datore di lavoro che pone le energie del lavoratore a disposizione di altro datore di lavoro, per un proprio interesse), il suo schema si applica anche ad ipotesi affini di rapporti trilaterali.

Consegue pertanto la legittimazione passiva del distaccante all'azione di regresso dell'INAIL.

Valgono le altre considerazioni della presente nota per gli infortuni sul lavoro accaduti al lavoratore distaccato.

##### 6. *Segue: appalto e subappalto.*

L'appalto si caratterizza, come ci dice l'art. 1655 del codice civile, perché l'appaltatore assume il compimento dell'opera o del servizio organizzando in proprio i mezzi necessari ed assumendone il rischio della gestione: è un'altra impresa. L'appalto offre all'imprenditore il grande vantaggio di determinare con precisione il costo del servizio o del bene intermedio, per i quali egli non è fornito di professionalità specifica, senza le pasto-

<sup>21</sup> PICCININNO, *I nuovi lavori e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, in *Arg. dir. lav.* 2004, 143 ss., in part. 158.

ie giuridiche, amministrative e gestionali del rapporto di lavoro subordinato, e, in origine, senza la responsabilità per la sicurezza. Esso è perciò indispensabile per l'apparato produttivo, che vi ha fatto massiccio ricorso, anche in tempi non sospetti, come ci spiegano gli storici ed i testimoni dell'economia e delle relazioni industriali<sup>22</sup>.

Costituisce infatti *jus receptum* che in caso di appalto il rischio passa dall'appaltante all'appaltatore, e, in caso di subappalto, dall'appaltatore al subappaltatore<sup>23</sup>.

Ma, negli appalti endoaziendali, sempre di forza lavoro si tratta, distribuita in diverse tipologie lavorative nell'interesse dell'imprenditore committente, e questa consapevolezza di fondo è freudianamente espressa dall'articolo 26 D.Lgs. 23 febbraio 2008, n. 81, il quale, nel definire sistematicamente gli obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera, e di somministrazione, non parla di committente o appaltante, come sarebbe tecnicamente appropriato, ma di datore di lavoro, quasi a sottolineare la centralità, universalità ed imputabilità dell'imprenditore interessato (il quale non può essere definito giuridicamente datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore) nel sistema di sicurezza della costellazione produttiva.

L'art. 29 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 precisa che la organizzazione può anche risultare dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto (ma non semplicemente di gestione amministrativa). L'esempio che si fa per giustificare tale riduzione del requisito civilistico dei mezzi necessari è quello di un appalto di consulenza e realizzazione di software informatici o siti Internet, nei quali non rileva la proprietà dei computers, ma il *know-how* della società appaltatrice e dei suoi dipendenti<sup>24</sup>.

La banalizzazione dell'appalto, così operata, richiede, per la tenuta del sistema di sicurezza, un maggior coinvolgimento dell'imprenditore demiurgo, e questo maggior coinvolgimento è coerente con le direttive della legge delega 14 febbraio 2003, n. 30, in particolare con l'ampliamento della responsabilità solidale.

Come cennato, il rischio specifico della lavorazione data in appalto si trasferisce dal committente all'appaltatore e, in caso di subappalto, dall'appaltatore al subappaltatore.

Tuttavia una responsabilità dell'appaltante può rimanere in alcuni casi, in concorso con quella dell'appaltatore, sotto vari titoli: per ingerenza, per *culpa in eligendo*, per violazione degli obblighi di informazione e di coordinamento.

Ci sono vari gradi di ingerenza.

Vi è quella diretta, contemplata dalla giurisprudenza: quando il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente; lo stesso principio si applica al subappaltatore, che abbia agito in esecuzione di un ordine impartitogli dall'appaltatore<sup>25</sup>.

<sup>22</sup> MORTILLARO, *Sommario di diritto del lavoro*, Milano 1991, pag. 163.

<sup>23</sup> Cass. 2 marzo 2005, n. 4361; 6 agosto 2004, n. 15185; 23 marzo 1999, n. 2745.

<sup>24</sup> CAROTTI, RODRIGUEZ MONTALVO, BUONTEMPI, *Appalto e rapporti di lavoro*, in *Dir. prat. lav.*, supplemento al n. 43/2008.

<sup>25</sup> Cass. 13 febbraio 2009, n. 3659, secondo cui il subappaltatore ha l'obbligo di segnalare al subcommittente gli inconvenienti derivanti dalle direttive ricevute; ove egli le esegua, previa conferma delle precedenti disposizioni nonostante detta segnalazione, rimane esente da responsabilità avendo operato come *nudus minister* del subcommittente, sul quale grava l'intera responsabilità dell'operato; da tali principi Cass. 15 ottobre 2007 n. 21540 (in *NGCC* 2008, 4, 480, con nota di CINQUE, *La responsabilità del subappaltatore nell'azione di regresso dell'INAIL*) ha desunto che l'azione di rivalsa dell'INAIL per le prestazioni erogate all'infortunato può essere rivolta nei confronti del committente, dell'appaltatore, o del subappaltatore a seconda della responsabilità di ciascuno.

Vi è poi la ingerenza indiretta, pure contemplata dalla giurisprudenza, quando il committente abbia apprestato l'ambiente lavorativo nel quale è chiamato ad operare l'appaltatore, il subappaltatore o il lavoratore autonomo<sup>26</sup>.

Vi può poi essere una responsabilità dell'appaltante per *culpa in eligendo*.

A norma dell'art. 7 D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 il datore di lavoro appaltante deve: a) verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o in contratto d'opera; in applicazione di tale principio la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto l'imprenditore responsabile per *culpa in eligendo* del fatto lesivo ai danni del dipendente dell'appaltatore quando questo si sia verificato perché il compimento dell'opera o del servizio sono stati affidati ad un'impresa appaltatrice priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto<sup>27</sup>.

Sulla base della giurisprudenza citata *supra* sulla *culpa in eligendo*, la colpa dell'appaltante per infortunio del dipendente dell'appaltatore può essere affermata, anche in difetto di ingerenza, per la inadeguatezza dell'appaltatore in punto di sicurezza.

La responsabilità della sicurezza, una volta assunta dal datore di lavoro, è sì delegabile ad altri distinti soggetti giuridici, ma nei limiti della *culpa in eligendo*.

Ove il datore di lavoro abbia affidato ad un terzo lo studio della sicurezza aziendale relativa ai macchinari utilizzati dal lavoratore, concorre, con la responsabilità del datore di lavoro, quella del terzo che non abbia segnalato i macchinari non conformi alla normativa di sicurezza, causa di infortunio<sup>28</sup>.

Significativa al riguardo la fattispecie e le motivazioni di Cass. 9065/2006 citata. Si trattava della demolizione di un fabbricato con il tetto in eternit. Il committente affidava la demolizione ad una ditta specializzata, che a sua volta subappaltava ad una terza azienda, il cui dipendente subiva infortunio sul lavoro. L'appaltatore-subappaltante ammetteva di avere predisposto il piano di sicurezza per lo smantellamento del tetto in eternit, e di avere assunto la relativa responsabilità, ma sosteneva che l'infortunio del dipendente del subappaltatore rientrava nella responsabilità esclusiva di quest'ultimo, in quanto dotato di una propria struttura imprenditoriale, proprie attrezzature, gestione tecnica ed organizzativa autonoma, nella quale il subappaltante non aveva esercitato alcuna ingerenza, sicché il rischio era passato dall'appaltatore al subappaltatore. Questa tesi è stata disattesa dal giudice di merito e da quello di legittimità con una doppia motivazione: posto che l'appaltatore aveva assunto la responsabilità dello smantellamento del tetto apprestando il relativo cantiere, si hanno due conseguenze: da una parte la responsabilità assunta non era frazionabile o delegabile; dall'altra la predisposizione del cantiere integrava l'ingerenza. Il significato di questa pronuncia sembra il seguente: il committente, avendo scelto una ditta specializzata, era liberato dalla responsabilità dei lavori di bonifica dell'eternit; l'appaltatore, proprio in ragione di questa sua particolare specializzazione, non poteva delegare la responsabilità di un'operazione così delicata ad una qualsiasi impresa edile. La sua responsabilità va in definitiva ricondotta alla *culpa in eligendo*.

<sup>26</sup> Cass. 9065/2006, citata *infra*.

<sup>27</sup> Cass. 23 marzo 1999, n. 2745, in *Or. giur. lav.* 1999, 2, 538; Cass. 2 marzo 2005, n. 4361, in *Giust. civ.* 2006, I, 654 e *Dir. prat. lav.* 2006, 48, 2.0774 con nota di SOPRANI; Cass. 19 aprile 2006, n. 9065, in *Guida al lavoro* 2006, 27, 36, con nota di TOFFOLETTO, *Infortunio sul lavoro e contratto di subappalto*.

<sup>28</sup> Cass. 26 giugno 2009, n. 15050.

Cass. 4361/2005 cit. ha premesso la giurisprudenza civile (Cass., sez. lav., 23 marzo 1999, n. 2745) e penale (Cass., sez. 4<sup>^</sup>, 15 dicembre 1998) secondo cui in tema di prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, il committente è esonerato da responsabilità per le violazioni commesse dall'appaltatore che agisca in piena autonomia, con mezzi e personale proprio, senza ingerenze dirigenziali e operative, anche di fatto, da parte del committente; ma ha parzialmente corretto tale tralattica affermazione, precisando che, quando l'appaltatore venga ad operare, per necessità dell'espletamento dell'opera dei lavori commissionati, nell'ambito di un cantiere non proprio, ma organizzato e gestito dall'appaltante; e, ancor più, quando, per contratto o per consuetudine o per tolleranza, utilizzi strutture di supporto, opere provvisorie, strumentazioni appartenenti al committente, quest'ultimo non può trarsi fuori di responsabilità se l'infortunio trovi sinergico riferimento nella deficienza di quegli elementi la cui manutenzione spetti a lui stesso, sia perché secondo l'art. 7 D.P.R. n. 164 del 1956 le opere provvisorie devono essere mantenute "in efficienza" per tutto il tempo in cui il cantiere sia attivo, sia perché secondo l'art. 2087 c.c. il datore di lavoro è garante della salvaguardia dell'incolumità fisica e psichica di coloro che prestano, nel suo interesse, la loro attività lavorativa.

In tal modo Cass. 4361/2005 ha ribadito la interpretazione della Corte di legittimità dell'art. 2087 c.c., nella stessa direzione dell'art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e cioè che detta norma, poiché integra le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, è applicabile anche nei confronti del committente, tenuto al dovere di provvedere alle misure di sicurezza dei lavoratori anche se non dipendenti da lui.

Vi può infine esservi una responsabilità per violazione degli obblighi informativi.

Il committente deve fornire ai soggetti da lui incaricati dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare. Trattasi dello stesso precepto dell'art. 5 D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 già esaminato, cui l'art. 7 in esame aggiunge l'obbligo di fornire dettagliate informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

È questo obbligo di informazione reciproca che è alla base della sentenza Cass. 7 gennaio 2009 n. 4529, in una fattispecie di infortunio all'autista di autocisterna, in un teatro lavorativo in cui operavano tre distinti soggetti: la società, produttore petrolifero, proprietaria dell'oleodotto intasato in corso di svuotamento, che aveva dettato le modalità tecniche dell'operazione; la società appaltatrice, incaricata delle operazioni di svuotamento; la società proprietaria dell'autocisterna da riempire, subappaltatrice, il cui autista è rimasto gravemente infortunato perché colpito al volto dalla manichetta di riempimento, staccatasi violentemente per la pressione del gas azoto in pressione usato per lo svuotamento.

29 In *Riv. it. dir. lav.* 2009, I, 177, con nota di CORRADO, *Esternalizzazione del processo produttivo, obblighi informativi dei rischi specifici e responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio sul lavoro occorso al dipendente in "ambiente esterno"*; *Arg. dir. lav.*, 2009, 800, con nota di SANTINI, *Orientamenti giurisprudenziali in tema di "debito di sicurezza" del datore di lavoro in appalto*; *Mass. giur. lav.*, 2009, 543, con nota di FRAIOLI, *L'art. 2087 c.c. è più forte dell'appalto*; *Guida al lavoro*, 2009, 7, 12, con nota di FALASCA, *Sicurezza del lavoro: il datore risponde anche per infortuni causati da terzi*; in *NGCC*, 2009, 6, 603, con nota di BERTOCCO, *Una pesante estensione dell'obbligo di sicurezza del datore di lavoro appaltatore nel caso di interferenza tra più imprese nel luogo di lavoro del committente*.

La Corte di legittimità ha ribadito che l'imprenditore, nei casi di esternalizzazione di alcune fasi del processo produttivo, ha obbligo di accertare i rischi per qualsiasi motivo conseguenti all'affidamento dei lavori commissionati a soggetti terzi; in caso contrario, si configura una responsabilità dell'imprenditore per l'infortunio subito dal dipendente per la mancata conoscenza dei pericoli cui è stato esposto. Si tratta di un principio già enunciato da Cass. 5 dicembre 2003 n. 18603 (nella specie la Corte ha affermato la responsabilità, negata dal giudice del merito, di un imprenditore per l'infortunio subito da un suo dipendente che, nell'installazione di un ascensore, aveva fatto affidamento sull'avvenuta messa in opera del fermo corsa, la cui opera, data dall'imprenditore stesso in appalto ad una ditta esterna, non era stata invece effettuata).

Nonostante la responsabilità dell'appaltante per le ragioni dette, può sussistere altresì una responsabilità concorrente dell'appaltatore anche per i rischi ambientali visibili, di per sé di competenza dell'appaltante, perché non si può negare un obbligo di diligenza dell'appaltatore nel verificare che l'ambiente nel quale dovranno operare i suoi dipendenti sia stato bonificato.

Nei casi dunque di responsabilità concorrente dell'appaltante e dell'appaltatore, l'azione di regresso può rivolgersi nei confronti di tutti i responsabili della sicurezza relativa al c.d. rischio assicurato

*Aldo De Matteis*

La Direzione, la Redazione e l'Amministrazione sono in Roma, Piazzale G. Pastore, 6  
Tel. 06/54872536 e 06/54872337 - Fax 06/54872363

E-mail: [rivistainfortuni@inail.it](mailto:rivistainfortuni@inail.it)

Sito internet: [www.inail.it](http://www.inail.it)

## CONDIZIONI PER LA PUBBLICAZIONE

I lavori dovranno essere inviati alla Direzione per posta elettronica, oppure su supporto informatico. In entrambi i casi in "formato testo" lavorabile. Si invita ad evitare il più possibile il ricorso alle NOTE; in ogni caso le note dovranno contenere esclusivamente richiami alla Bibliografia

**I lavori inviati si intendono definitivi; in caso di decisione favorevole alla pubblicazione non saranno risottoposti agli autori. La correzione delle bozze avverrà in Redazione.**

La BIBLIOGRAFIA dovrà contenere:

- nome e cognome dell'Autore
- titolo del lavoro  
*Per giornali e riviste:* indicazione della Testata (anno e fascicolo) nel quale il lavoro è stato pubblicato  
*Per i volumi:* editore, luogo e anno di pubblicazione
- Pagine di riferimento.

I lavori dovranno essere corredati di un breve RIASSUNTO in lingua italiana e inglese.  
Le OPINIONI espresse dagli Autori impegnano esclusivamente la loro responsabilità.

Agli Autori verranno inviati gratuitamente 30 ESTRATTI dei loro lavori, con un limite massimo di 100 estratti per ogni lavoro. Le copie aggiuntive - che devono essere richieste al momento dell'invio degli elaborati - saranno fornite a prezzo di costo.

Libri o altre pubblicazioni delle quali si chiede la recensione devono essere inviati al seguente indirizzo:

Redazione della  
Rivista degli Infortuni e delle Malattie Professionali  
P.le G. Pastore, 6  
00144 Roma